SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 aprile 1993, n. 126.

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ministero della pubblica istruzione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Il titolo della legge n. 121/1991 reca: «Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 121/1991, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. *Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema.*

2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al cap. 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1903):

Presentato dall'on. ANIASI ed altri il 17 novembre 1992.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 18 novembre 1992, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 1° dicembre 1992.

Esaminato in aula l'11 dicembre 1992 e approvato il 17 dicembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 856):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 12 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 19, 28 gennaio 1993.

Relazione scritta annunciata l'8 febbraio 1993 (atto n. 856/*A* - relatore sen. BISCARDI).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 9 febbraio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 1903/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 16 febbraio 1993, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione il 2 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 1993.

93G0190

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1993, n. 127.

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di istruttoria numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Entro il 30 giugno 1993 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone, per ciascun bacino di utenza, uno schema di graduatoria delle emittenti televisive in ambito locale, corredato dall'indicazione degli impianti, contemplati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, che saranno destinati alle emittenti utilmente collocate.

2. Lo schema di graduatoria è immediatamente trasmesso ad una commissione composta da esperti designati dalle associazioni di emittenti più rappresentative, nonché dalle ragioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che, entro il 31 luglio 1993, formula eventuali osservazioni e proposte. La commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche ed opera, per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle rispettive regioni o province autonome.

3. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 novembre 1993.

Art. 2.

1. Gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite, anche se autorizzate all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 90 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbono essere immediatamente disattivati.

Art. 3.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 maggio 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione, anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni.

3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione.

4. Qualora il concessionario non osservi la disposizione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. La presentazione annuale del bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, diviene, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisito soggettivo essenziale per il rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Garante, fatti salvi gli adempimenti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro novanta giorni dal termine previsto

dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, comunica al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. Il Ministro, conseguentemente a tale comunicazione, entro trenta giorni dispone la sospensione immediata dell'efficacia della concessione ovvero non procede al rilascio della stessa, diffidando gli inadempienti; trascorsi ulteriori trenta giorni, il Ministro revoca la concessione, ovvero dispone il diniego della stessa, alle emittenti che non abbiano ottemperato all'obbligo di presentazione del bilancio.

Art. 4.

1. Durante il periodo di due anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono altresì consentite ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni, quali sfratto, fine locazione, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

2. Il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla scadenza del termine che sarà fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge, per l'entrata in funzione degli impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora.

3. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a consorzi di emittenti ed abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

4. Una delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva è riservata, per un periodo di sei anni, alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione. La sperimentazione è affidata gratuitamente a istituti universitari ed enti di ricerca, che a tale scopo possono trasmettere esclusivamente programmi a carattere culturale, privi di messaggi pubblicitari.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è costituita una commissione con il compito di determinare le modalità di utilizzazione della rete e i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni.

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali, nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36.».

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta, con proprio provvedimento, le norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*3.* Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7.00 e le 23.00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0191

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1993, n. 128.

Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Il Presidente della giunta della regione, su conforme deliberazione della giunta, con provvedimento motivato, provvede, non oltre il 20 maggio 1993, al rinnovo degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, già decaduti dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, che non abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. Con gli stessi criteri e modalità, la regione nomina l amministratore straordinario nel caso in cui abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso,

b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera *b)*, è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi entro il 31 maggio 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.

6. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso.

7. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni.

Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

8. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

9. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

10. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

11. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

12. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

13. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

14. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

Art. 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BOMPIANI, *Ministro per gli affari sociali*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0192

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1993, n. 129.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

a) coniuge o convivente superstite e figli, se a carico;

b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

c) genitori;

d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1878, per lire 1.700 milioni, e 1874, per lire 300 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

b) quanto a lire 100 milioni a decorrere dal 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0193

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1993.

Ulteriore individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede che l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1993;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità delle indicazioni delle regioni interessate, altri ospedali, tenendo conto altresì del carattere monospecialistico di alcuni di essi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Sono individuati quali ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera, i seguenti ospedali:

Regione	Presidio ospedaliero
Piemonte	Presidio ospedaliero «C.T.O.» e «C.R.F.» - TORINO
	Presidio ospedaliero «Regina Margherita» e «S. Anna» - TORINO
	Presidio ospedaliero «S. Croce» e «Carle» - CUNEO
	Presidio ospedaliero «SS. Antonio e Biagio» e «C. Arrigo» - ALESSANDRIA
Toscana	Presidio ospedaliero «A. Meyer» - FIRENZE
Lazio	Complesso ospedaliero «S. Filippo Neri» - ROMA
Campania	Complesso ospedaliero «Monaldi-Cotugno» - NAPOLI
	Complesso «Santobono» - NAPOLI
	Ospedale civile - CASERTA
	Ospedale «S. Giovanni di Dio» - SALERNO
	Ospedale «S. Giuseppe Moscati» - AVELLINO
	Ospedale «G. Rummo» - BENEVENTO

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della sanità
COSTA

93A2600

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 1992, n. 576.

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/663 del 10 dicembre 1991, relativa all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministero dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 1985), recante, in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE, numero 82/244/CEE, n. 83/276/CEE e n. 84/8/CEE, norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante, in attuazione della direttiva della commissione numero 89/278/CEE, norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1989);

Vista la direttiva della Commissione n. 91/663/CEE del 10 dicembre 1991 con la quale vengono adeguate al progresso tecnico le direttive 76/756/CEE, 80/233/CEE, 82/244/CEE, 83/276/CEE, 84/8/CEE, 89/278/CEE;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 21 luglio 1989;

Preso atto che, esistendo ancora alcune disparità d'interpretazione della direttiva 76/756 da parte dei Paesi membri ed alcune difficoltà di pratica applicazione per alcuni tipi di veicolo, continuano in sede CEE i lavori di aggiornamento della direttiva stessa;

Ritenuta la conseguente necessità di non richiedere per ora l'osservanza delle prescrizioni contenute nel punto 4.2.6 dell'allegato I della suddetta direttiva ai fini del rilascio dell'omologazione nazionale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per veicolo si intende ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M e N definite nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada con e senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.

Art. 2.

1. Le norme del presente regolamento, ai fini della omologazione parziale CEE del tipo di veicolo per quanto riguarda la installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa entrano in vigore il 1° gennaio 1993.

2. Fino al 30 settembre 1993, il costruttore o il suo legale rappresentante possono chiedere in alternativa l'applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1989.

Art. 3.

1. Dal 1° ottobre 1993 i tipi di veicolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, potranno ottenere l'omologazione nazionale, a condizione che essi soddisfino per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, alle prescrizioni del presente regolamento; tuttavia, fino al 31 dicembre 1994 non sarà richiesta l'osservanza obbligatoria delle prescrizioni di cui al punto 4.2.6 dell'allegato I al presente regolamento.

Art. 4.

1. Resta salva la facoltà prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e per i costruttori di richiedere in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei veicoli a motore e relativi rimorchi in base alle prescrizioni tecniche equivalenti contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa (ECE).

Art. 5.

1. Gli allegati elencati nell'art. 7 del presente regolamento, sostituiscono gli allegati al decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante norme relative alla omologazione parziale CEE di veicoli a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1989.

Art. 6.

1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti:

allegato I - Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

allegato II - Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: TESINI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 344

ALLEGATO I

INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva:

1.1 Per «tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa»

si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze sostanziali in ordine alle caratteristiche di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4.

Non sono considerati veicoli di tipo diverso i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti da 1.1.1 a 1.1.4, se dette differenze non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione, della visibilità geometrica delle luci e dell'inclinazione del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicolo in questione, nonché i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative;

1.1.1. le dimensioni e la forma esterna del veicolo;

1.1.2. il numero e la posizione dei dispositivi;

1.1.3. il sistema per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante (dei proiettori);

1.1.4. le sospensioni (del veicolo).

1.2. Per «piano trasversale»

si intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.

1.3. Per «veicolo a vuoto»

si intende il veicolo in ordine di marcia, come definito al punto 2.6 dell'allegato I, modello di scheda informativa, della direttiva 70/156/CEE, ma senza conducente.

1.4. Per «veicolo a pieno carico»

si intende il veicolo caricato fino a raggiungere la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore, che fissa anche la ripartizione del carico sugli assi secondo il metodo descritto nell'appendice 1.

1.5. Per «dispositivo»

si intende un elemento o un insieme di elementi impiegati per svolgere una o più funzioni.

1.6. Per «sorgente luminosa delle lampade»

si intende il filamento della lampada (se una lampada ha più filamenti, ciascun filamento costituisce una sorgente luminosa).

1.7. Per «luce»

si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada o ad emettere un segnale luminoso. Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri.

1.7.1. *Per «luci equivalenti»*

si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese d'immatricolazione del veicolo; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci installate sul veicolo in occasione dell'omologazione, sempreché soddisfino alle condizioni del presente allegato.

1.7.2. *Per «luce semplice»*

si intende una parte del dispositivo che svolge una sola funzione di illuminazione o di segnalazione luminosa.

1.7.3. *Per «luci indipendenti»* (1)

si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti, sorgenti luminose e contenitori distinti.

(1) Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e degli indicatori di direzione della categoria 5, la superficie di uscita della luce sostituisce la superficie illuminante in mancanza di quest'ultima.

1.7.4. *Per «luci raggruppate»* (¹)

si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti e sorgenti luminose distinte, ma contenitore in comune.

1.7.5. *Per «luci combinate»* (¹)

si intendono dispositivi che hanno superfici illuminanti distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune.

1.7.6. *Per «luci incorporate mutuamente»* (¹)

si intendono dispositivi che hanno sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse (ad esempio, differenze ottiche, meccaniche o elettriche), superfici illuminanti totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune.

1.7.7. *Per «luce occultabile»*

si intende una luce che può essere dissimulata parzialmente o totalmente quando non è impiegata. Tale risultato può essere ottenuto mediante coperchio mobile, spostamento della luce o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si designa più particolarmente col termine di «luce a scomparsa» una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all'interno della carrozzeria.

1.7.8. *Per «proiettore abbagliante»*

si intende la luce che serve ad illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo

1.7.9. *Per «proiettore anabbagliante»*

si intende la luce che serve ad illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri utenti della strada

1.7.10. *Per «proiettore fendinebbia anteriore»*

si intende la luce che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere

1.7.11. *Per «proiettore di retromarcia»*

si intende la luce che serve ad illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.

1.7.12. *Per «indicatore di direzione»*

si intende la luce che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra

1.7.13. *Per «segnalazione d'emergenza»*

si intende il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione, inteso a segnalare il pericolo particolare rappresentato momentaneamente dal veicolo per gli altri utenti della strada

1.7.14. *Per «luce di arresto»*

si intende la luce che serve ad indicare, agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo, che il conducente di questo aziona il freno di servizio

1.7.15. *Per «dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore»*

si intende il dispositivo che serve ad illuminare lo spazio destinato alla targa di immatricolazione posteriore, esso può essere composto di vari elementi ottici

1.7.16. *Per «luce di posizione anteriore»*

si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore

1.7.17. *Per «luce di posizione posteriore»*

si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore

1.7.18. *Per «luce posteriore per nebbia»*

si intende la luce che serve a rendere più visibile il veicolo visto dalla parte posteriore in caso di forte nebbia

(¹) Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e degli indicatori di direzione della categoria 5, la superficie di uscita della luce sostituisce la superficie illuminante in mancanza di quest'ultima.

1.7.19. *Per «luce di stazionamento»*

si intende la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. Essa sostituisce in tal caso le luci di posizione.

1.7.20. *Per «luce d'ingombro»*

si intende la luce disposta presso l'estremità fuori tutto della larghezza quanto più vicino possibile all'altezza del veicolo, che serve ad indicare chiaramente la sua larghezza fuori tutto. Questa luce è destinata a completare, su certi veicoli a motore e su certi rimorchi, le luci di posizione del veicolo, attirando particolarmente l'attenzione sul suo ingombro.

1.7.21. *Per «luce di posizione laterale»*

si intende la luce che serve ad indicare la presenza del veicolo visto lateralmente.

1.7.22. *Per «catadiottro»*

si intende un dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo, mediante riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ad un osservatore situato in prossimità di detta sorgente luminosa.

A norma della presente direttiva non si considerano come catadiottri:

— le targhe d'immatricolazione retroriflettenti;

— i segnali retroriflettenti di cui all'ADR (accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada);

— le altre targhe e segnali retroriflettenti da utilizzare in conformità delle prescrizioni di impiego di uno Stato membro per quanto riguarda talune categorie di veicoli o taluni metodi operativi.

1.8. Per «superficie di uscita della luce»

si intende tutta o parte della superficie esterna del materiale trasparente che contribuisce a conferire alla luce le sue caratteristiche fotometriche e colorimetriche specifiche. Qualora soltanto una parte della superficie esterna emetta luce, la superficie di uscita della luce, in caso di dubbio, deve essere specificata congiuntamente dall'autorità competente e dal fabbricante del veicolo o del componente.

1.9. Superfici illuminanti

1.9.1. *Per «superficie illuminante di un dispositivo di illuminazione»* (punti da 1.7.8 a 1.7.11).

si intende la proiezione ortogonale dell'apertura totale del riflettore su un piano trasversale. Se il dispositivo di illuminazione non ha riflettore, verrà applicata la definizione del punto 1.9.2. Se la superficie di uscita della luce del proiettore ricopre soltanto una parte dell'apertura totale del riflettore, si prenderà in cosiderazione soltanto la proiezione di questa parte.

Nel caso del proiettore anabbagliante, la superficie illuminante è limitata dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul trasparente. Se riflettore e trasparente sono regolabili fra loro, si prende come base la posizione intermedia di regolazione.

1.9.2. *Per «superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro»* (punti da 1.7.12 a 1.7.21)

si intende la proiezione ortogonale della luce su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento e in contatto con la superficie trasparente esterna della luce. Tale proiezione è limitata dai contorni dei margini di schermi situati in questo piano, ciascuno dei quali lascia passare soltanto il 98 % dell'intensità totale della luce nella direzione dell'asse di riferimento.

Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali della superficie illuminante, si prendono in considerazione soltanto schermi a margine orizzontale e verticale.

1.9.3. *Per «superficie illuminante di un catadiottro»* (punto 1.7.22)

si intende la superficie illuminante di un catadiottro in un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani tangenti ai bordi dell'ottica catadiottrica e paralleli a questo asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali della superficie illuminante, si considerano solo i piani verticali e orizzontali.

1.10. Per «superficie apparente»

in una determinata direzione d'osservazione, si intende la proiezione ortogonale della superficie di uscita della luce su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione (vedi il disegno dell'appendice 2) e tangente al punto più esterno del trasparente.

1.11. Per «asse di riferimento»

si intende l'asse caratteristico del segnale luminoso, determinato dal costruttore per servire da direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo.

1.12. Per «centro di riferimento»

si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce. Questo centro di riferimento deve essere indicato dal costruttore del dispositivo.

1.13. Per «angoli di visibilità geometrica»

si intendono gli angoli che determinano la zona dell'angolo solido minimo nella quale la superficie apparente del dispositivo deve essere visibile. Detta zona dell'angolo solido è determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento del dispositivo ed il cui equatore è parallelo al suolo. Questi segmenti si determinano a partire dall'asse di riferimento. Gli angoli orizzontali β corrispondono alla longitudine e gli angoli verticali α alla latitudine.

All'interno degli angoli di visibilità geometrica non devono esistere ostacoli alla propagazione della luce a partire da una parte qualunque della superficie apparente del dispositivo osservata dall'infinito

Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione deve essere spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione.

All'interno degli angoli di visibilità geometrica non viene tenuto conto degli ostacoli che esistevano già all'atto dell'omologazione del dispositivo. Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, si dovrà provare che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l'omologazione del dispositivo stesso quale entità ottica (vedi la figura seguente).
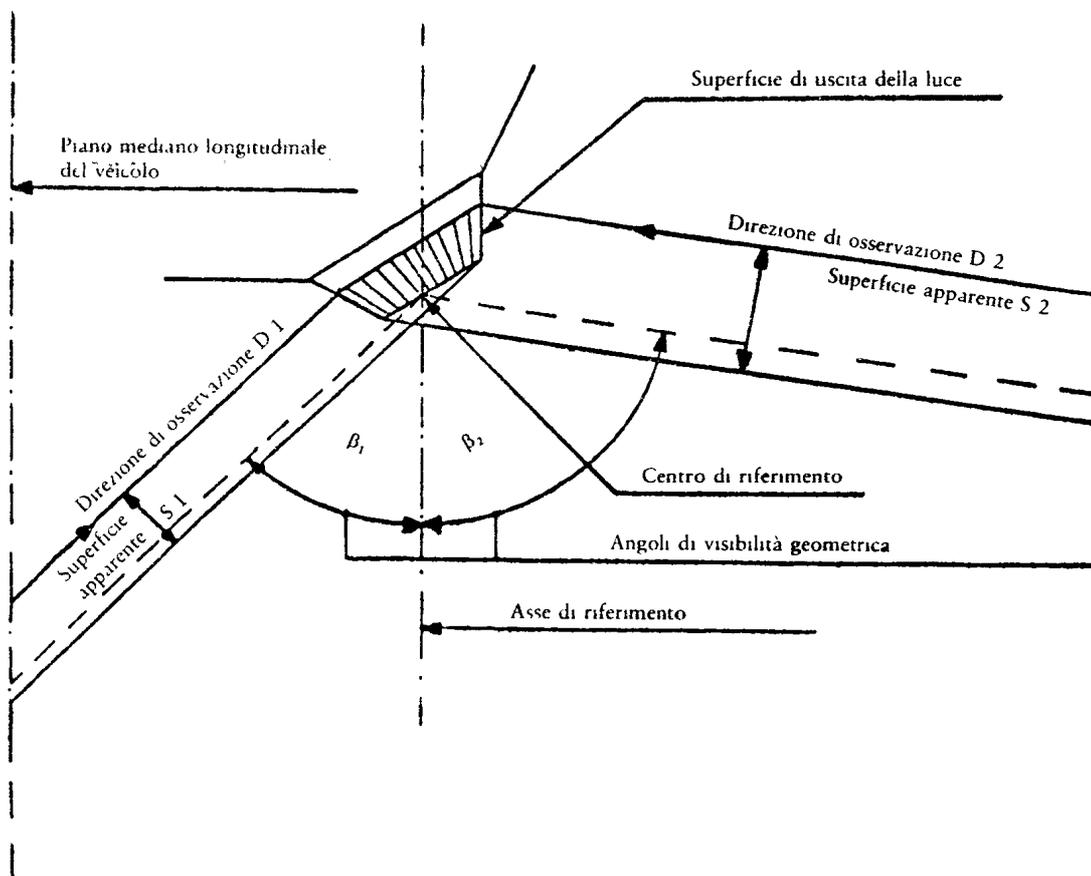
1.14. Per «estremità della larghezza fuori tutto»

di ciascun lato del veicolo si intende il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo tangente all'estremità laterale di quest'ultimo, senza tener conto della o delle parti sporgenti;

1.14.1. dei pneumatici, in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici,

1.14.2. degli eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote,

1.14.3. degli specchi retrovisori;

1.14.4. degli indicatori di direzione laterali, delle luci d'ingombro, delle luci di posizione, delle luci di stazionamento, dei catadiottri e delle luci di posizione laterali;

1.14.5. dei sigilli doganali apposti sul veicolo e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di detti sigilli.

1.15. Per «larghezza fuori tutto»

si intende la distanza fra i due piani verticali definiti al punto 1.14.

1.16. Per «luce unica»

si intende un dispositivo o parte di un dispositivo, che svolge una sola funzione e avente una sola superficie illuminante ed una o più sorgenti luminose. Ai fini dell'installazione sul veicolo, per «luce unica» si intende anche qualsiasi insieme di due luci indipendenti o raggruppate, identiche o no, ma aventi la stessa funzione, quando siano installate in modo che le proiezioni delle loro superfici illuminanti sullo stesso piano trasversale occupino almeno il 60% della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto.

In tal caso ognuna di queste luci, qualora sia richiesta l'omologazione, dovrà essere omologata come luce di tipo «D». Questa combinazione non è applicabile ai proiettori abbaglianti, ai proiettori anabbaglianti e ai proiettori fendinebbia.

1.17. Per «coppia di luci» o per «numero pari di luci»

si intende una sola superficie illuminante delle luci a forma di fascia disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e estendentesi, da ciascun lato di esso, almeno fino a 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo, per una lunghezza minima di 800 mm. L'illuminazione di questa superficie deve essere assicurata da almeno due sorgenti luminose situate il più vicino possibile alle sue estremità. La superficie illuminante della luce può essere costituita da un insieme di elementi giustapposti, sempreché le diverse superfici illuminanti delle luci elementari su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60% della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto.

1.18. Per «distanza fra due dispositivi»

orientati nella stessa direzione si intende la distanza minima fra le proiezioni ortogonali, su un piano perpendicolare agli assi di riferimento, dei margini delle superfici illuminanti definite, secondo il caso, al punto 1.9. La distanza fra due dispositivi può essere misurata senza determinare esattamente i margini delle superfici illuminanti quando la distanza supera nettamente quella minima prescritta dalla direttiva.

1.19. Per «luce facoltativa»

si intende una luce la cui presenza è lasciata alla scelta del costruttore.

1.20. Per «spia di funzionamento»

si intende una spia ottica o acustica che indica se un dispositivo messo in azione funziona correttamente o no.

1.21. Per «spia di innesto»

si intende una spia ottica che indica che è stato messo in azione un dispositivo, senza indicare se questo funziona correttamente o no.

1.22. Per «suolo»

si intende la superficie su cui si trova il veicolo, la quale deve essere sostanzialmente orizzontale.

1.23. Per «parti mobili»

del veicolo si intendono quei pannelli di carrozzeria o altre parti del veicolo la cui posizione può essere cambiata per ribaltamento, rotazione o scorrimento senza l'uso di attrezzi. Esse non includono le cabine ribaltabili degli autocarri.

1 24. Per «posizione normale d'impiego della parte mobile»

si intende la(le) posizione(i) di una parte mobile indicata dal costruttore del veicolo per le condizioni normali di impiego e la condizione di stazionamento del veicolo

1.25. Per «condizioni normali d'impiego del veicolo»

si intende

1 25 1. per un veicolo a motore, quando il veicolo è pronto a muoversi con il motore in moto e le sue parti mobili nella(e) posizione(i) normale(i) d'impiego definita al punto 1.24,

1.25.2. per un rimorchio, quando il rimorchio è collegato ad un veicolo a motore trainante nella condizione descritta nel punto 1.25.1 e le sue parti mobili sono nella(e) posizione(i) normale(i) d'impiego definita al punto 1.24.

1.26. Per «condizione di stazionamento di un veicolo»

si intende.

1 26 1. per un veicolo a motore, quando il veicolo è fermo e il suo motore non e in moto e le sue parti mobili sono nella(e) posizione(i) normale(i) d'impiego definita al punto 1.24.

1 26.2. per un rimorchio, quando il rimorchio è collegato ad un veicolo a motore trainante nella condizione descritta al punto 1.26 1 e le sue parti mobili sono nella(e) posizione(i) normale(i) d'impiego definita al punto 1.24.

2 DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

2 1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario

2.2 Essa è accompagnata dai seguenti documenti in triplice esemplare e corredata dalle seguenti indicazioni:

2 2.1. descrizione del tipo di veicolo secondo il punto 1 1 con menzione delle restrizioni relative ai carichi, particolarmente del carico massimo ammesso nel vano portabagagli;

2 2 2. elenco dei dispositivi prescritti dal costruttore per l'impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa. L'elenco può comprendere vari tipi di dispositivi per ciascuna funzione; ogni tipo deve essere debitamente identificato (ad esempio· marchio di omologazione, nome del fabbricante);

2 2.3. schema dell'insieme dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa con indicazione della posizione delle diverse luci sul veicolo;

2 2 4. se necessario, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva, schema o schemi che indicano per ciascuna luce le superfici illuminanti definite ai punti 1.9.1, 1.9.2 e 1 9.3, la superficie di uscita della luce definita al punto 1 8, l'asse di riferimento definito al punto 1 11 e il centro di riferimento definito al punto 1.12.

Questi dati non sono necessari per il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (punto 1 7 15).

2 3. Un veicolo a vuoto, dotato di un impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa, come descritto nel punto 2.2.2, rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2 4 La comunicazione prevista nell'allegato II è allegata alla scheda di omologazione

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1 Salve restando le disposizioni del presente allegato, è ammessa unicamente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa definiti ai punti da 1 7 8 a 1.7.22. Di conseguenza, l'installazione di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa è vietata

3 2. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni d'impiego definite ai punti 1.25, 1.25.1 e 1.25.2, e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti in tali condizioni, conservino le caratteristiche imposte dal presente allegato e che il veicolo possa soddisfare le prescrizioni dell'allegato stesso. In particolare, occorre evitare che l'orientamento delle luci risulti modificato in maniera non intenzionale.

3.3. Le luci di illuminazione descritte nei punti 1.7.8, 1.7.9 e 1.7.10 debbono essere montate in modo da rendere facilmente realizzabile una regolazione corretta dell'orientamento.

3.4. Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, anche per quelli posti sulle pareti laterali, l'asse di riferimento della luce del veicolo deve essere parallelo al piano di appoggio del veicolo sulla strada, inoltre, questo asse deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo nel caso dei catadiottri laterali e delle luci di posizione laterali e parallelo a questo piano per tutti gli altri dispositivi di segnalazione. In ogni direzione sarà ammessa una tolleranza di ± 3°. Inoltre, se il costruttore ha previsto disposizioni particolari per l'installazione, esse vanno rispettate.

3.5. L'altezza e l'orientamento delle luci vanno verificati, salvo prescrizioni particolari, quando il veicolo è a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale nelle condizioni definite ai punti 1.25, 1.25.1 e 1.25.2.

3.6. Salvo prescrizioni particolari, le luci di una stessa coppia debbono:

3.6.1. essere montate simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano (simmetria da valutare sulla base della forma geometrica esterna del dispositivo e non del bordo della superficie illuminante definita ai punti 1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3);

3.6.2. essere simmetriche l'una rispetto all'altra in rapporto al piano longitudinale mediano, questa prescrizione non si applica alla struttura interna del dispositivo,

3.6.3. soddisfare alle stesse prescrizioni colorimetriche,

3.6.4. avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche.

3.7. Sui veicoli la cui forma esterna è asimmetrica, queste condizioni debbono essere rispettate nella misura del possibile.

3.8. Luci aventi funzioni diverse possono essere indipendenti o raggruppate, combinate o incorporate in uno stesso dispositivo, a condizione che ciascuna di queste luci risponda alle prescrizioni che le sono applicabili.

3.9. L'altezza massima al di sopra del suolo è misurata a partire dal punto più elevato e l'altezza minima a partire dal punto più basso della superficie illuminante.

Nel caso di proiettori anabbaglianti, l'altezza minima dal suolo è determinata a partire dal bordo più basso del riflettore.

3.9.1. La posizione per quanto riguarda la larghezza viene determinata a partire dal bordo della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo, se si fa riferimento alla larghezza fuori tutto, e a partire dai bordi interni della superficie illuminante, se si fa riferimento alla distanza fra i dispositivi.

3.10. Salvo prescrizioni particolari, nessuna luce deve essere lampeggiante, tranne gli indicatori di direzione e la segnalazione d'emergenza.

3.11. Nessuna luce rossa che possa causare confusione e che provenga da un dispositivo di cui al punto 1.7 deve essere emessa verso l'avanti e nessuna luce bianca che possa causare confusione e che provenga da un dispositivo di cui al punto 1.7 deve essere emessa verso il retro tranne il proiettore di retromarcia. A tal fine non si deve tener conto dei dispositivi di illuminazione interna del veicolo.

In caso di dubbio, questa prescrizione deve essere verificata come segue.

3.11.1. per la visibilità di luce rossa verso l'avanti: nessuna superficie di uscita della luce di una luce rossa deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 1 di un piano trasversale posto 25 m davanti al veicolo (vedi appendice 3, figura 1),

3.11.2. per la visibilità di luce bianca verso il retro: nessuna superficie di uscita della luce di una luce bianca deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto 25 m dietro il veicolo (vedi appendice 3, figura 2).

3.11.3. Nei rispettivi piani le zone 1 e 2 esplorate dall'osservatore sono limitate:

3.11.3.1. in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 2,20 m dal suolo,

3.11.3.2. in larghezza, da due piani verticali che formano rispettivamente verso l'avanti e verso il retro un angolo di 15° verso l'esterno in rapporto al piano mediano del veicolo e che passano nel o nei punti di contatto dei piani verticali paralleli al piano longitudinale mediano e che delimitano la larghezza fuori tutto del veicolo. Se ci sono più punti di contatto, il più avanzato corrisponde al piano anteriore, il più arretrato corrisponde al piano posteriore.

3.12. I collegamenti elettrici devono essere tali che le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le eventuali luci di ingombro, le eventuali luci di posizione laterali ed il dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore possano essere accessi e spenti soltanto simultaneamente.

Questa condizione non si applica quando le luci di posizione anteriori e posteriori, così come le luci di posizione laterali combinate o mutuamente incorporate con dette luci, funzionano come luci di stazionamento

3.13 I collegamenti elettrici devono essere tali che i proiettori abbaglianti, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori possano accendersi soltanto quando funzionano anche le luci indicate al punto 3.12 Tuttavia questa condizione non si applica ai proiettori abbaglianti o ai proiettori anabbaglianti quando i segnali luminosi consistono nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti o nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori abbaglianti o nell'accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti

3.14 I colori della luce emessa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sono

— proiettore abbagliante	bianco,
— proiettore anabbagliante	bianco,
— proiettore fendinebbia anteriore	bianco o giallo,
— proiettore per la retromarcia	bianco
— indicatore di direzione	giallo ambra
— segnale di pericolo	giallo ambra,
— luce di arresto	rosso,
— dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	bianco,
— luce di posizione anteriore	bianco,
— luce di posizione posteriore	rosso,
— luce posteriore per nebbia	rosso,
— luce di stazionamento	bianco davanti, rosso dietro, giallo ambra se incorporato negli indicatori di direzione laterali o nelle luci di posizione laterali,
— luce di posizione laterale	giallo ambra, tuttavia, se la luce di posizione laterale più arretrata e raggruppata o combinata o mutuamente incorporata con la luce di posizione posteriore, la luce di ingombro posteriore per nebbia, la luce di arresto oppure e raggruppata o una parte della sua superficie di uscita della luce e in comune con il catadiottro posteriore, il colore può essere rosso,
— luce d'ingombro	bianco davanti, rosso dietro,
— catadiottro posteriore, non triangolare	rosso,
— catadiottro posteriore, triangolare	rosso,
— catadiottro anteriore, non triangolare (1)	identico al colore della luce incidente,
— catadiottro laterale, non triangolare	giallo ambra, tuttavia, se il catadiottro laterale più arretrato e raggruppato o se una parte della sua superficie di uscita della luce è in comune con la luce di posizione posteriore, la luce di ingombro posteriore, la luce posteriore per nebbia, la luce di arresto oppure la luce di posizione laterale più arretrata, il colore può essere rosso

3.15 La funzione delle spie d'innesto può essere svolta da spie di funzionamento

3.16 **Luci occultabili**

3.16.1 È proibito l'occultamento delle luci, sono eccettuati soltanto i proiettori abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia che possono essere occultati quando non sono in funzione

3.16.2 In caso di guasto riguardante il funzionamento del dispositivo(i) di occultamento, la luce deve rimanere nella posizione di impiego, se si trova già in tale posizione, o deve poter essere portata nella posizione d'impiego senza dover far uso di attrezzi

3.16.3 Deve essere possibile mettere le luci in posizione di impiego e accenderle per mezzo di un solo comando, ciò che non esclude la possibilità di metterle in posizione d'impiego senza accenderle

Tuttavia, nel caso di proiettori abbaglianti e anabbaglianti raggruppati, il comando di cui sopra è richiesto solo per la messa in funzione dei proiettori anabbaglianti

(1) Detto anche catadiottro incolore o bianco

3.16.4. Dal posto del conducente, non deve essere possibile arrestare intenzionalmente il movimento delle luci accese prima di raggiungere la posizione d'impiego. Quando si rischia d'abbagliare altri utenti della strada con il movimento delle luci, queste ultime devono potersi accendere soltanto dopo aver raggiunto la posizione d'impiego

3.16 5. Una luce deve poter raggiungere, a temperature comprese fra – 30 °C e + 50 °C, la posizione d'impiego nei tre secondi successivi alla manovra iniziale del comando.

3.17. **Numero di dispositivi di illuminazione**

Il numero dei dispositivi di illuminazione montati su un veicolo deve essere uguale al numero od ai numeri indicati al comma 2 di ciascuno dei punti da 4 1 a 4 18

3.18. Fatto salvo quanto prescritto ai punti 3 19, 3.20 e 3 22, le luci possono essere installate su parti mobili.

3.19. Le luci di posizione posteriori, gli indicatori di direzione posteriori e i catadiottri posteriori, triangolari o non triangolari, non devono essere installati su parti mobili Qualora le suddette funzioni siano ottenute mediante un insieme di due luci di tipo «D» (vedi punto 1.16), soltanto una di queste luci deve essere installata su una parte non mobile del veicolo

3.20. Nessuna parte mobile, munita o meno di un dispositivo di segnalazione, può occultare, in una qualsiasi posizione fissa, più del 50 % della superficie apparente di una luce di posizione anteriore o posteriore, di un indicatore di direzione anteriore o posteriore o di un catadiottro, osservato in una direzione parallela all'asse longitudinale mediano del veicolo

Se ciò non è possibile:

3.20.1. un'annotazione nel certificato di omologazione (punto 16 dell'allegato II) deve informare le altre amministrazioni che più del 50% della superficie apparente può essere occultata dalle parti mobili;

3 20.2. nel caso in cui si applichi il punto 3.20.1, un'indicazione sul veicolo deve informare l'utente che quando le parti mobili si trovano in una determinata posizione, gli altri utenti della strada devono essere preavvertiti della presenza del veicolo sulla strada, ad esempio per mezzo di un triangolo di presegnalazione o di altri dispositivi conformi alle norme nazionali di circolazione stradale.

3.21. Quando le parti mobili si trovano in una posizione diversa dalla «posizione normale» definita al punto 1.24, i dispositivi installati su di esse non devono causare inutile disturbo agli utenti della strada.

3.22. Quando una luce è installata su di una parte mobile e la parte mobile si trova nella(e) posizione(i) normale(i) d'impiego (vedi punto 1.24), la luce deve sempre ritornare nella(e) posizione(i) specificata(e) dal costruttore in conformità con il presente allegato Nel caso dei proiettori anabbaglianti e dei proiettori fendinebbia anteriori, questa prescrizione si considera soddisfatta se, muovendo le parti mobili e riportandole nella posizione normale per 10 volte, nessun valore dell'angolo di inclinazione di queste luci, in relazione al loro supporto, misurato dopo ogni azionamento della parte mobile, differisce di più dello 0,15 % dalla media dei dieci valori misurati

3 23 Le luci possono essere raggruppate, combinate o incorporate mutuamente l'una con l'altra a condizione che tutte le prescrizioni relative a colore, posizione, orientamento, visibilità geometrica, collegamenti elettrici funzionali, nonche eventuali «altre prescrizioni» relative a ciascuna luce, siano rispettate

3.24. Con l'eccezione dei catadiottri, una luce, anche se dotata di marchio di omologazione, è considerata «non presente» quando non può essere resa funzionante con la sola installazione della lampada

4 SPECIFICAZIONI PARTICOLARI

4 1 Proiettore abbagliante

4 1.1 *Presenza*

Obbligatoria sui veicoli a motore

Vietata sui rimorchi.

4.1 2 *Numero*

2 o 4

Quando un veicolo è dotato di 4 proiettori abbaglianti occultabili è autorizzata l'installazione di due proiettori abbaglianti supplementari soltanto allo scopo di effettuare segnali luminosi (come specificato al punto 3.13) in condizioni diurne.

4.1.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare.

4.1.4. *Posizione*

4 1.4.1. In larghezza

I bordi esterni della superficie illuminante non devono essere in nessun caso più vicini all'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo rispetto ai bordi esterni della superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti.

4.1.4.2. In altezza

Nessuna disposizione particolare

4 1 4 3. In lunghezza

Nella parte anteriore del veicolo e montato in modo che la luce emessa non disturbi il conducente, direttamente o indirettamente mediante, specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo

4 1.5. *Visibilità geometrica*

La visibilita della superficie illuminante, compresa la sua visibilità nelle zone che non sembrano illuminate nella direzione d'osservazione considerata, deve essere assicurata all'interno di uno spazio divergente delimitato dalle generatrici che, partendo dal perimetro della superficie illuminante, formano un angolo di almeno 5° con l'asse di riferimento del proiettore. Quale origine degli angoli di visibilità geometrica si prende il contorno della proiezione della superficie illuminante su un piano trasversale tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore.

4.1 6 *Orientamento*

Verso l'avanti

Oltre ai dispositivi necessari per mantenere una regolazione corretta e quando vi sono due coppie di proiettori abbaglianti, una di esse, costituita da proiettori che svolgono soltanto la funzione «abbagliante» può muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura, con rotazione attorno ad un asse approssimativamente verticale

4 1.7. *Collegamento elettrico funzionale*

4 1 7.1. L'accensione dei proiettori abbaglianti puo effettuarsi simultaneamente o in coppia. Al momento del passaggio dai fasci anabbaglianti ai fasci abbaglianti deve essere accesa almeno una coppia di proiettori abbaglianti. Al momento del passaggio dai fasci abbaglianti ai fasci anabbaglianti si devono spegnere contemporaneamente tutti i proiettori abbaglianti.

4 1 7 2 I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti

4 1.7.3 Se sono installati quattro proiettori abbaglianti occultabili, quando essi si trovano nella posizione di funzionamento deve essere impedito il contemporaneo funzionamento degli eventuali proiettori abbaglianti supplementari, previsti per effettuare segnali luminosi (come specificato al punto 3 13) in condizioni diurne

4 1 8 *Spia di innesto*

Obbligatoria

4 1 9. *Altre prescrizioni*

4 1 9 1 L'intensità massima dell'insieme dei fasci abbaglianti suscettibili di essere accesi contemporaneamente non deve superare 225 000 cd

4 1 9.2 Tale intensità massima si ottiene sommando le singole intensità massime misurate al momento dell'omologazione del tipo di proiettore e indicate sulle relative schede di omologazione.

4 2 · **Proiettore anabbagliante**

4 2 1 *Presenza*

Obbligatoria sui veicoli a motore

Vietata sui rimorchi.

4 2.2 *Numero*

2.

4.2.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare.

4.2.4. *Posizione*

4.2.4.1. In larghezza

Il bordo della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità fuori tutto del veicolo. I bordi interni delle superfici illuminanti devono essere distanti almeno 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

4.2.4.2. In altezza

Dal suolo: minimo 500 mm, massimo 1 200 mm.

4.2.4.3. In lunghezza

Nella parte anteriore del veicolo; tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

4.2.5. *Visibilità geometrica*

È definita dagli angoli α e β indicati al punto 1.13.

α = 15° verso l'alto e 10° verso il basso,

β = 45° verso l'esterno e 10° verso l'interno.

Dato che i valori fotometrici richiesti per i proiettori anabbaglianti non coprono l'intero campo di visibilità geometrica, si richiede, per l'omologazione del veicolo, un valore minimo di 1 cd nello spazio rimanente. La presenza di pareti o altro in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada.

4.2.6. *Orientamento*

4.2.6.1. Dopo aver regolato l'inclinazione iniziale, l'inclinazione verticale del fascio anabbagliante, espressa in percentuale, deve essere misurata in condizione statica in tutti gli stati di carico definiti nell'appendice 1

L'inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve essere specificata dal costruttore arrotondando il valore allo 0,1 % e indicata in modo chiaramente leggibile ed indelebile su ciascun veicolo, accanto al proiettore oppure sulla targhetta del costruttore, usando il simbolo illustrato nell'appendice 6.

Il valore di questa inclinazione verso il basso è definito al punto 4.2.6.1.1.

4.2.6.1.1. In funzione dell'altezza di installazione in metri (h) del proiettore anabbagliante, misurata al bord inferiore della superficie illuminante con il veicolo a vuoto, l'inclinazione verticale della linea c demarcazione del fascio anabbagliante deve rimanere, in tutte le condizioni statiche indicat nell'appendice 1, entro i seguenti limiti e l'orientamento iniziale deve avere i seguenti valori:

$h < 0,80$

limiti: tra −0,5 % e −2,5 %,
orientamento iniziale: tra −1,0 % e −1,5 %.

$0,80 \leq h \leq 0,90$

limiti: tra −0,5 % e −2,5 %,
orientamento iniziale: tra −1,0 % e −1,5 %

oppure, a discrezione del costruttore:

limiti: tra −1,0 % e −3,0 %,
orientamento iniziale: tra −1,5 % e −2,0 %.

La domanda di omologazione CEE del veicolo deve contenere, in questo caso, informazioni in merito a quale delle due alternative deve essere impiegata.

$h > 0,90$

limiti: tra −1,0 % e −3,0 %,
orientamento iniziale: tra −1,5 % e −2,0 %.

I limiti e i valori di orientamento iniziale di cui sopra sono riassunti nello schema seguente:
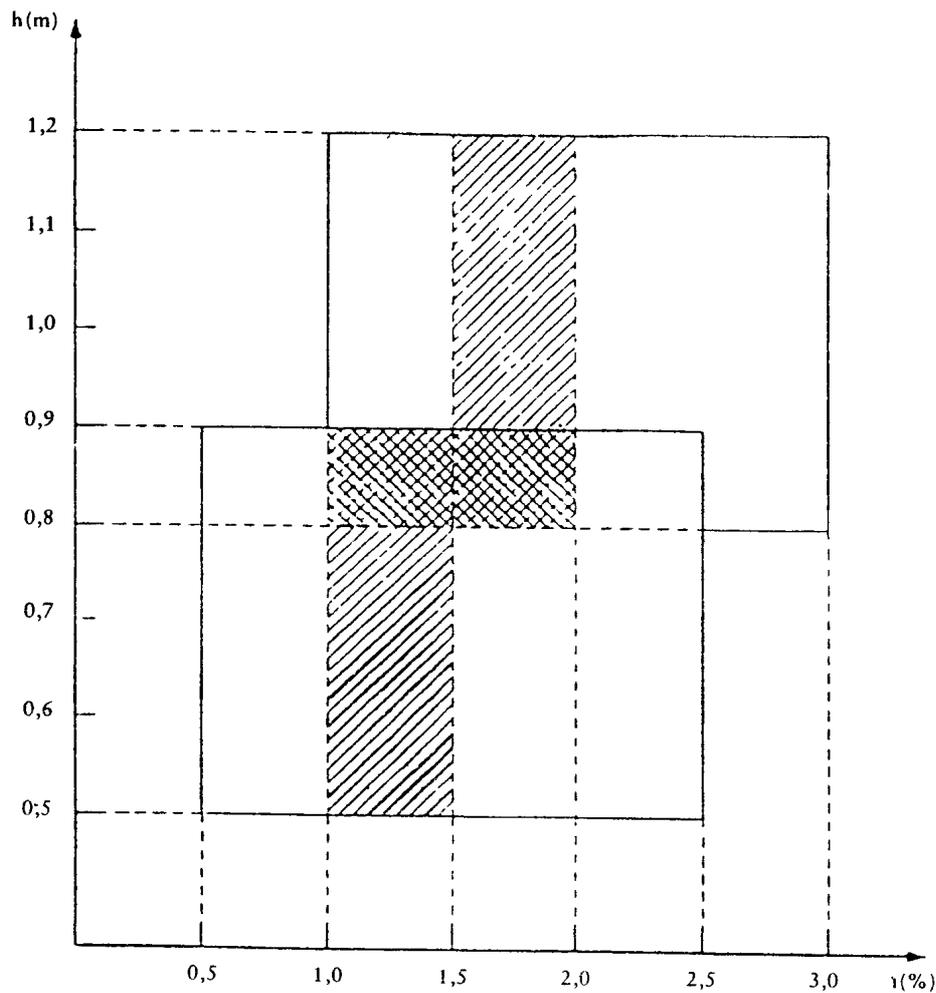
4.2.6.2 La precedente condizione può essere soddisfatta anche per mezzo di un dispositivo che agisce sulla posizione relativa del proiettore e del veicolo. In caso di guasto di questo dispositivo il fascio luminoso non può essere riportato in una posizione meno abbassata di quella in cui si trovava quando si è prodotto il guasto

4.2.6.2.1 Il dispositivo di cui al punto 4.2.6.2 deve essere automatico

4.2.6.2.2 I dispositivi di regolazione manuale, di tipo continuo o non continuo, sono tuttavia ammessi, purché essi abbiano una posizione di stasi nella quale i proiettori devono poter essere regolati al valore dell'inclinazione iniziale indicata al punto 4.2.6.1 per mezzo di viti di regolazione tradizionali. Questi dispositivi di regolazione manuale devono poter essere azionati dal posto di guida. I regolatori di tipo continuo devono avere punti di riferimento che indichino gli stati di carico che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante.

Il numero delle posizioni dei dispositivi di tipo non continuo deve essere tale da garantire il rispetto della forcella di valori prescritta al punto 4.2.6.1.1 per tutti gli stati di carico definiti nell'appendice 1.

Anche per questi dispositivi le condizioni di carico dell'appendice 1 che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante devono essere chiaramente indicate vicino al comando del dispositivo (vedi appendice 7)

4.2.6.2.3 La variazione dell'inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico va misurata col procedimento illustrato nell'appendice 5

4.2.7. *Collegamento elettrico*

Il comando per il passaggio al proiettore anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti

I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

4.2.8 *Spia d'innesto*

Facoltativa.

4.2.9. *Altre prescrizioni*

Le prescrizioni del punto 3.6.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti.

I proiettori anabbaglianti non devono muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura.

4.3. Proiettori fendinebbia

4.3.1. *Presenza*

Facoltativa sui veicoli a motore.

Vietata sui rimorchi.

4.3.2. *Numero*

2.

4.3.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare.

4.3.4. *Posizione*

4.3.4.1. In larghezza

Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

4.3.4.2. In altezza

Almeno 250 mm dal suolo.

Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi ad un'altezza superiore al punto più alto della superficie illuminante del proiettore anabbagliante.

4.3.4.3. In lunghezza

Nella parte anteriore del veicolo; tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

4.3.5. *Visibilità geometrica*

È definita dagli angoli α e β indicati al punto 1.13.

α = 5° verso l'alto e verso il basso,

β = 45° verso l'esterno e 10° verso l'interno.

4.3.6. *Orientamento*

I proiettori fendinebbia non devono variare di orientamento in funzione dell'angolo di sterzatura.

Essi devono essere orientati verso l'avanti senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso opposto o gli altri utenti della strada.

4.3.7. *Collegamento elettrico*

I proiettori fendinebbia devono poter essere accesi e spenti indipendentemente dai proiettori abbaglianti, dai proiettori anabbaglianti o da una combinazione di proiettori abbaglianti e anabbaglianti.

4.3.8. *Spia d'innesto*

Facoltativa.

4.4. Proiettore di retromarcia

4.4.1. *Presenza*

Obbligatoria sui veicoli a motore.

Facoltativa sui rimorchi.

4.4.2. *Numero*

1 o 2

4.4.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare

4.4.4. *Posizione*

4.4.4.1. In larghezza

Nessuna disposizione particolare

4.4.4.2. In altezza

Dal suolo, minimo 250 mm, massimo 1 200 mm

4.4.4.3. In lunghezza

Nella parte posteriore del veicolo

4.4.5. *Visibilità geometrica*

È definita dagli angoli α e β indicati al punto 1.13.

α = 15° verso l'alto e 5° verso il basso,

β = 45° a destra e a sinistra se vi è una sola luce,

β = 45° verso l'esterno e 30° verso l'interno se vi sono due luci

4.4.6. *Orientamento*

Verso il retro

4.4.7. *Collegamento elettrico*

Può essere acceso soltanto se è innestata la retromarcia e se il dispositivo che comanda l'accensione e/o lo spegnimento del motore si trova in una posizione tale che sia possibile il funzionamento del motore stesso.

Esso non deve potersi accendere o restare acceso se non è soddisfatta una delle condizioni precedenti.

4.4.8. *Spia d'innesto*

Facoltativa

4.5. **Indicatori di direzione**

4.5.1. *Presenza* (vedi appendice 4)

Obbligatoria. I tipi di indicatori di direzione sono divisi in categorie (1, 1a, 1b, 2a, 2b e 5) il cui montaggio su uno stesso veicolo forma uno schema di montaggio (A e B).

Lo schema A si applica a tutti i veicoli a motore.

Lo schema B si applica solo ai rimorchi.

4.5.2. *Numero*

Il numero dei dispositivi deve essere tale che essi possano dare le indicazioni corrispondenti a uno degli schemi di montaggio previsti al punto 4.5.3.

4.5.3. *Schema di montaggio*

A. due indicatori di direzione anteriori delle seguenti categorie:

— 1 o 1a o 1b,

se la distanza tra il bordo della superficie illuminante di questo indicatore e quello della superficie illuminante del proiettore anabbagliante e/o dell'eventuale proiettore fendinebbia anteriore è di almeno 40 mm,

— 1a o 1b,

se la distanza tra il bordo della superficie illuminante di questo indicatore e quello della superficie illuminante del proiettore anabbagliante e/o dell'eventuale proiettore fendinebbia anteriore è superiore a 20 mm ed inferiore a 40 mm,

— 1b,

se la distanza tra il bordo della superficie illuminante dell'indicatore e quello della superficie illuminante del proiettore anabbagliante e/o dell'eventuale proiettore fendinebbia anteriore è inferiore o pari a 20 mm.

due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b)

due indicatori di direzione laterali (categoria 5)

Se sono installati dispositivi che fungono da indicatori di direzione anteriori (categorie 1, 1a e 1b) e da indicatori di direzione laterali (categoria 5), possono essere installati due indicatori di direzione laterali (categoria 5) supplementari per soddisfare ai requisiti di visibilità di cui al punto 4.5.5.

B. due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b).

4 5 4 *Posizione*

4.5 4.1 In larghezza

Il bordo della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. La distanza minima tra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm

4.5.4 2. In altezza dal suolo

4.5 4 2.1 L'altezza della superficie di uscita della luce degli indicatori di direzione laterali (categoria 5) non deve essere inferiore a 500 mm misurati dal punto più basso superiore a 1 500 mm misurati dal punto più elevato.

4 5 4.2 2. L'altezza dal suolo degli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b, misurata conformemente al punto 3 8, non deve essere inferiore a 350 mm né superiore a 1 500 mm.

4 5.4 2 3 Se la struttura del veicolo non consente di rispettare questi limiti massimi misurati come detto in precedenza, questi possono essere aumentati a 2 300 mm per gli indicatori di direzione laterali della categoria 5 ed a 2 100 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b

4.5.4 3 In lunghezza

La distanza tra la superficie di uscita della luce dell'indicatore di direzione laterale (categoria 5) ed il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del veicolo non deve essere superiore a 1 800 mm.

Se la struttura del veicolo non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilità, tale distanza può essere portata a 2 500 mm

4.5 5 *Visibilità geometrica*

Angoli orizzontali vedi appendice 4.

Angoli verticali: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo degli indicatori di direzione laterali è inferiore a 750 mm.

4.5.6. *Orientamento*

Devono essere rispettate le eventuali disposizioni particolari di montaggio previste dal costruttore.

4.5.7. *Collegamento elettrico*

L'accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del veicolo sono accesi e spenti con lo stesso comando e devono lampeggiare in fase.

4.5.8. *Spia di funzionamento*

Obbligatoria per gli indicatori di direzione anteriori e posteriori. Può essere ottica e/o acustica.

Se è ottica, deve essere lampeggiante e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione anteriori o posteriori.

Se è esclusivamente acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione anteriori o posteriori.

Il veicolo a motore equipaggiato per trainare un rimorchio deve essere fornito di una speciale spia ottica di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio, a meno che la spia della motrice permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione dell'insieme del veicolo così formato.

4 5.9. *Altre prescrizioni*

La luce emessa deve essere una luce lampeggiante con una frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto.

L'indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro 1 secondo e mezzo dall'azionamento del comando del segnale luminoso. Quando un veicolo a motore è equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando degli indicatori di direzione della motrice deve poter azionare gli indicatori del rimorchio.

In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da un cortocircuito, gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare, ma in tale caso la frequenza può differire da quella prescritta.

4.6. **Segnalazione d'emergenza**

4.6.1. *Presenza*

Obbligatoria

4.6.2.	*Numero*	conformi alle prescrizioni delle corrispondenti voci del punto 4.5
4.6.3.	*Schema di montaggio*	
4.6.4.	*Posizione*	
4.6.4.1.	In larghezza	
4.6.4.2.	In altezza	
4.6.4.3.	In lunghezza	
4.6.5.	*Visibilità geometrica*	
4.6.6.	*Orientamento*	

4.6.7. *Collegamento elettrico*

La segnalazione deve essere azionata con un comando distinto, che permetta il lampeggiamento in fase di tutti gli indicatori di direzione

4.6.8. *Spia d'innesto*

Obbligatoria. Spia lampeggiante che può funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui al punto 4.5.8.

4.6.9. *Altre prescrizioni*

Conformi alle prescrizioni del punto 4.5.9. Quando un veicolo a motore è equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando della segnalazione d'emergenza deve poter azionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio. La segnalazione d'emergenza deve poter funzionare anche se il dispositivo che comanda l'accensione o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che rende impossibile la messa in moto del motore

4.7. **Luci di arresto**

4.7.1. *Presenza*

Obbligatoria.

4.7.2. *Numero*

2

4.7.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare

4.7.4. *Posizione*

4.7.4.1. In larghezza.

Almeno 600 mm fra le due luci. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm

4.7.4.2. In altezza:

Dal suolo minimo 350 mm, massimo 1 500 mm o 2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm

4.7.4.3. In lunghezza

Nella parte posteriore del veicolo

4.7.5. *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale	45° verso l'esterno e verso l'interno
Angolo verticale	15° sopra e sotto l'orizzontale
	L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm.

4.7.6. *Orientamento*

Verso il retro del veicolo

4.7.7. *Collegamento elettrico*

Deve determinare l'accensione della luce d'arresto quando viene azionato il freno di servizio. Non è prescritto che le luci di arresto funzionino quando il dispositivo che comanda l'accensione e/o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso.

4.7.8. *Spia di funzionamento*

Facoltativa. Se montata, questa spia deve essere di funzionamento e dare un segnale luminoso non lampeggiante che si accenda in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto.

4.8. **Dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore**

4.8.1. *Presenza*

Obbligatoria

4.8.2.	*Numero*	tali che il dispositivo possa illuminare la sede della targa
4.8.3.	*Schema di montaggio*	
4.8.4.	*Posizione*	
4.8.4.1.	In larghezza	
4.8.4.2.	In altezza.	
4.8.4.3.	In lunghezza	
4.8.5.	*Visibilità geometrica*	
4.8.6.	*Orientamento*	

4.8.7. *Collegamento elettrico*

Nessuna disposizione particolare

4.8.8. *Spia d'innesto*

Facoltativa. Se esiste, la sua funzione dev'essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

4.8.9. *Altre prescrizioni*

Quando il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore è combinato con la luce di posizione posteriore la quale è reciprocamente incorporata con la luce di arresto o con la luce posteriore per nebbia, le caratteristiche fotometriche del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possono risultare modificate quando la luce di arresto o la luce posteriore per nebbia sono accese.

4.9. **Luci di posizione anteriori**

4.9.1. *Presenza*

Obbligatoria su tutti i veicoli a motore

Obbligatoria sui rimorchi di larghezza superiore a 1 600 mm. Facoltativa sui rimorchi di larghezza inferiore o uguale a 1 600 mm.

4.9.2. *Numero*

2

4.9.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare

4.9.4. *Posizione*

4.9.4.1. In larghezza

Il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 150 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

La distanza minima fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

4.9.4.2. In altezza

Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 1 500 mm o 2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm.

4.9.4.3. In lunghezza

Nessuna disposizione particolare

4.9.4.4. Quando la luce di posizione anteriore è incorporata reciprocamente in un'altra luce, le prescrizioni relative alla posizione (punti da 4.9.4.1 a 4.9.4.3) devono essere verificate tramite la superficie illuminante di quest'altra luce.

4.9.5. *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale: per le due luci di posizione anteriori

45° verso l'interno e 80° verso l'esterno

Nel caso di un rimorchio, l'angolo verso l'interno può essere ridotto a 5°

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale

L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm

4.9.6. *Orientamento*

Verso l'avanti

4.9.7. *Collegamento elettrico*

Nessuna disposizione particolare.

4.9.8. *Spia d'innesto*

Obbligatoria. Non deve essere intermittente. Essa non è richiesta se il dispositivo d'illuminazione del cruscotto può essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori

4.10. **Luci di posizione posteriori**

4.10.1. *Presenza*

Obbligatoria

4.10.2. *Numero*

2

4.10.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare.

4.10.4. *Posizione*

4.10.4.1. In larghezza

Il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo stesso.

La distanza minima fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm

4.10.4.2. In altezza

Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 1 500 mm o 2 100 mm, se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm.

4.10.4.3. In lunghezza

Nella parte posteriore del veicolo

4.10.5. *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale: 45° verso l'interno e 80° verso l'esterno

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale

L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo delle luci è inferiore a 750 mm

4.10.6. *Orientamento*

Verso il retro.

4.10.7. *Collegamento elettrico*

Nessuna disposizione particolare

4.10.8. *Spia d'innesto*

Obbligatoria. Deve essere combinata con quella delle luci di posizione anteriori

4.11. **Luci posteriori per nebbia**

4.11.1. *Presenza*

Obbligatoria.

4.11.2. *Numero*

1. L'installazione di una seconda luce è facoltativa.

4.11.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare.

4.11.4. *Posizione*

4.11.4.1. In larghezza

Quando è unica, la luce posteriore per nebbia deve essere situata sul lato del piano longitudinale mediano del veicolo opposto al senso di circolazione prescritto nel paese di immatricolazione; il centro di riferimento può essere situato anche sul piano longitudinale mediano del veicolo.

4.11.4.2. In altezza

Fra 250 e 1 000 mm dal suolo.

4.11.4.3. In lunghezza

Nella parte posteriore del veicolo

4.11.5. *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale: 25° verso l'interno e verso l'esterno

Angolo verticale: 5° sopra e sotto l'orizzontale.

4.11.6 *Orientamento*

Verso il retro.

4.11.7. *Collegamento elettrico*

Deve permettere l'accensione delle luci posteriori per nebbia soltanto quando sono in funzione i proiettori anabbaglianti o i proiettori abbaglianti o ancora i proiettori fendinebbia, oppure in caso di funzionamento combinato; la luce posteriore per nebbia, inoltre, deve potersi accendere contemporaneamente ai proiettori abbaglianti e anabbaglianti, nonché ai proiettori fendinebbia.

Quando la luce posteriore per nebbia è accessa, il passaggio dal fascio abbagliante a quello anabbagliante o viceversa, non deve provocarne lo spegnimento.

Se esistono proiettori fendinebbia, lo spegnimento della luce posteriore per nebbia deve essere possibile indipendentemente da quello dei proiettori fendinebbia.

4.11.8. *Spia di innesto*

Obbligatoria. Spia luminosa indipendente non lampeggiante.

4.11.9. *Altre prescrizioni*

In ogni caso la distanza tra la luce posteriore per nebbia e ciascuna luce di arresto deve essere superiore a 100 mm.

4.12. **Luci di stazionamento**

4.12.1. *Presenza*

Sui veicoli a motore la cui lunghezza non superi 6 metri e la cui larghezza non superi 2 metri: facoltativa.

Su qualsiasi altro veicolo: vietata.

4.12.2. *Numero*

In funzione dello schema di montaggio.

4.12.3. *Schema di montaggio*

— due luci anteriori e due posteriori,

— oppure una luce su ogni lato.

4.12.4. *Posizione*

4.12.4.1. In larghezza

Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Inoltre, se ci sono due luci, esse devono essere situate sui lati del veicolo.

4.12.4.2. In altezza

Dal suolo: minimo 350 mm,
massimo 1 500 mm o 2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm.

4.12.4.3. In lunghezza

Nessuna disposizione particolare

4.12.5. *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale: 45° verso l'esterno, verso l'avanti e verso il retro

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm.

4.12.6. *Orientamento*

Tale che le luci soddisfino alle prescritte condizioni di visibilità verso l'avanti e verso il retro

4.12.7. *Collegamento elettrico*

Il collegamento deve permettere l'accensione della luce o delle luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo senza determinare l'accensione di altre luci

La luce o le luci di stazionamento devono essere in grado di funzionare anche se il dispositivo che comanda l'accensione e/o l'arresto del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso

4.12.8. *Spia d'innesto*

Facoltativa Se esiste, non deve poter essere confusa con la spia delle luci di posizione anteriori e posteriori

4.12.9. *Altre prescrizioni*

La funzione di questa luce può essere compiuta anche dall'accensione simultanea delle luci di posizione anteriori e posteriori disposte sullo stesso lato del veicolo

4.13. **Luci d'ingombro**

4.13.1. *Presenza*

Obbligatoria sui veicoli di larghezza superiore a 2 100 mm Facoltativa sui veicoli di larghezza compresa fra 1 800 e 2 100 mm

La luce d'ingombro posteriore è facoltativa sui telai cabinati

4.13.2. *Numero*

2 visibili anteriormente e 2 visibili posteriormente

4.13.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare

4.13.4. *Posizione*

4.13.4.1. In larghezza

Anteriore e posteriore: Quanto più vicino possibile all'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il punto della superficie illuminante più lontano dal piano mediano longitudinale del veicolo non si trova a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo

4.13.4.2. In altezza

Anteriore: Veicoli a motore: il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie illuminante del dispositivo non deve essere più basso del piano orizzontale tangente al bordo superiore della zona trasparente del parabrezza

Rimorchi e semirimorchi: alla massima altezza compatibile con le prescrizioni sulla larghezza, con quelle costruttive e funzionali del veicolo e con quelle sulla simmetria delle luci.

Posteriore: Alla massima altezza compatibile con le prescrizioni sulla larghezza, con quelle costruttive e funzionali del veicolo e con quelle sulla simmetria delle luci.

4.13.4.3. In lunghezza

Nessuna disposizione particolare.

4.13.5. *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale: 80° verso l'esterno

Angolo verticale: 5° sopra e 20° sotto l'orizzontale.

4.13.6. *Orientamento*

Tale che le luci soddisfino le prescritte condizioni di visibilità verso l'avanti e verso il retro.

4.13.7. *Collegamento elettrico*

Nessuna disposizione particolare.

4.13.8. *Spia d'innesto*

Facoltativa. Se esiste, la sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

4.13.9. *Altre prescrizioni*

Purché soddisfino a tutte le altre condizioni, la luce visibile dalla parte anteriore e la luce visibile dalla parte posteriore disposte sullo stesso lato del veicolo possono essere riunite in un solo dispositivo.

La posizione di una luce d'ingombro rispetto alla luce di posizione corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni su un piano verticale trasversale dei punti più vicini delle superfici illuminanti delle due luci considerate non sia inferiore a 200 mm.

4.14. Catadiottri posteriori, non triangolari

4.14.1. *Presenza*

Obbligatoria sui veicoli a motore.

Facoltativa sui rimorchi purché raggruppati con altri dispositivi di segnalazione luminosa posteriori.

4.14.2.. *Numero*

2.

Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.

4.14.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare.

4.14.4. *Posizione*

4.14.4.1. In larghezza

Il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo stesso.

La distanza minima fra i bordi interni dei catadiottri deve essere di 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

4.14.4.2. In altezza

Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 900 mm.

4.14.4.3. In lunghezza

Nella parte posteriore del veicolo.

4.14.5. *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale: 30° verso l'interno e verso l'esterno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

4.14.6. *Orientamento*

Verso il retro.

4.14.7. *Altre prescrizioni*

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con quella di qualsiasi altra luce situata posteriormente.

4.15. Catadiottri posteriori, triangolari

4.15.1. *Presenza*

Obbligatoria sui rimorchi.

Vietata sui veicoli a motore.

4.15.2. *Numero*

2.

Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.

4.15.3. *Schema di montaggio*

La punta del triangolo deve essere diretta verso l'alto

4.15.4. *Posizione*

4.15.4.1. In larghezza

Il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitunale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo stesso.

La distanza minima fra i bordi interni dei catadiottri deve essere di 600 mm. Tale distanza puo essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e inferiore a 1 300 mm

4.15.4.2. In altezza

Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 900 mm

4.15.4.3. In lunghezza

Nella parte posteriore del veicolo

4.15.5. *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale: 30° verso l'interno e verso l'esterno

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro e inferiore a 750 mm

4.15.6. *Orientamento*

Verso il retro

4.15.7. *Altre prescrizioni*

Nessuna luce dev'essere disposta all'interno del triangolo

4.16. **Catadiottri anteriori, non triangolari**

4.16.1. *Presenza*

Obbligatoria sui rimorchi

Facoltativa sui veicoli a motore

4.16.2. *Numero*

2

Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori

4.16.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare.

4.16.4. *Posizione*

4.16.4.1. In larghezza

Il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo stesso

Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 150 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo stesso

La distanza minima fra i bordi interni dei catadiottri deve essere di 600 mm Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm

4.16.4.2. In altezza

Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 900 mm o 1 500 mm se la struttura del veicolo non permette di rispettare i 900 mm

4.16.4.3. In lunghezza

Nella parte anteriore del veicolo.

4.16.5. *Visibilita geometrica*

Angolo orizzontale 30° verso l'interno e verso l'esterno Qualora, a causa di timoni regolabili, non fosse possibile rispettare il valore di 30°, l'angolo verso l'interno puo essere ridotto a 10°.

Angolo verticale 15° sopra e sotto l'orizzontale L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro e inferiore a 750 mm.

4.16.6. *Orientamento*

Verso l'avanti.

4.16.7. *Altre prescrizioni*

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti in comune con quella della luce di posizione anteriore.

4.17. **Catadiottri laterali, non triangolari**

4.17.1. *Presenza*

Obbligatoria

— su tutti i veicoli a motore la cui lunghezza superi i 6 metri,

— su tutti i rimorchi.

Facoltativa

— sui veicoli a motore la cui lunghezza è inferiore o uguale a 6 metri.

4.17.2. *Numero minimo per lato*

Tale che siano rispettate le regole di posizione in lunghezza. Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.

4.17.3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare.

4.17.4. *Posizione*

4.17.4.1. In larghezza

Nessuna disposizione particolare.

4.17.4.2. In altezza

Dal suolo: minimo 350 mm, massimo 900 mm o 1 500 mm se la struttura del veicolo non permette di rispettare i 900 mm.

4.17.4.3. In lunghezza

Almeno un catadiottro laterale deve trovarsi nel terzo medio del veicolo; il catadiottro laterale situato più avanti non deve trovarsi a più di 3 metri dalla parte anteriore; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone.

La distanza fra due catadiottri laterali successivi non deve superare 3 metri.

Se la struttura del veicolo non consente di rispettare tale prescrizione, questa distanza può essere aumentata fino a 4 metri.

La distanza tra il catadiottro laterale più arretrato ed il retro del veicolo non deve superare 1 metro.

Tuttavia, per i veicoli la cui lunghezza non supera i 6 metri è sufficiente un catadiottro laterale che si trovi nel primo terzo e/o uno che si trovi nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo.

4.17.5. *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale: 45° verso l'avanti e verso il retro.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

4.17.6. *Orientamento*

L'asse di riferimento del catadiottro dev'essere orizzontale, perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo, e diretto verso l'esterno.

4.17.7. *Altre prescrizioni*

La superficie illuminante del catadiottro laterale può avere parti in comune con la superficie illuminante di qualsiasi altra luce laterale.

4.18. **Luci di posizione laterali**

4.18.1. *Presenza*

Obbligatoria

— su tutti i veicoli la cui lunghezza superi i 6 metri, ad eccezione dei telai cabinati.

Facoltativa

— sui veicoli la cui lunghezza è inferiore o uguale a 6 metri

La lunghezza dei rimorchi è calcolata tenendo conto anche della lunghezza del timone.

4.18 2. *Numero minimo per lato*

Tale che siano rispettate le regole di posizione in lunghezza.

4.18 3. *Schema di montaggio*

Nessuna disposizione particolare

4.18.4. *Posizione*

4 18.4.1. In larghezza

Nessuna disposizione particolare.

4.18.4.2. In altezza

Dal suolo minimo 350 mm, massimo 1 500 mm

Se la struttura del veicolo non consente di rispettare l'altezza massima, questo limite può essere aumentato fino a 2 100 mm.

4.18 4 3. In lunghezza

Almeno una luce di posizione laterale deve trovarsi nel terzo medio del veicolo, la luce di posizione laterale situata più avanti non deve trovarsi a più di 3 metri dalla parte anteriore; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone. La distanza fra due luci di posizione laterali successive non deve superare i 3 metri.

Se la struttura del veicolo non consente di rispettare tale prescrizione, questa distanza può essere aumentata fino a 4 metri.

La distanza tra la luce di posizione laterale più arretrata ed il retro del veicolo non deve superare 1 metro. Tuttavia, per i veicoli la cui lunghezza non supera i 6 metri e per i telai cabinati, è sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo e/o una che si trovi nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo.

4 18 5 *Visibilità geometrica*

Angolo orizzontale 45° verso l'avanti e verso il retro. Tuttavia, per i veicoli sui quali l'installazione delle luci di posizione laterali e facoltativa, questo valore può essere ridotto a 30°.

Angolo verticale 10° sopra e sotto l'orizzontale L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm

4 18 6. *Orientamento*

Verso i lati

4 18 7. *Collegamento elettrico*

Nessuna disposizione particolare.

4 18.8. *Spia d'innesto*

Facoltativa Se esiste, la sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

4 18 9. *Altre prescrizioni*

Quando la luce di posizione laterale più arretrata è combinata con la luce di posizione posteriore la quale e reciprocamente incorporata con la luce posteriore per nebbia, o è reciprocamente incorporata in tale luce, le caratteristiche fotometriche della luce di posizione laterale possono risultare modificate quando la luce posteriore per nebbia è accesa.

5. CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

5.1. Ogni veicolo della produzione di serie deve essere conforme al tipo di veicolo omologato per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e le loro caratteristiche previste nella presente direttiva.

Appendice 1

CONDIZIONI DI CARICO DEL VEICOLO DI CUI AL PUNTO 4.2.6.1.

1. **Per le prove elencate qui di seguito la massa di un passeggero si considera pari a 75 kg.**

2. **Condizioni di carico per i vari tipi di veicoli**

2.1. *Veicoli della categoria M_1*

2.1.1. L'inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti deve essere determinata nelle seguenti condizioni di carico:

2.1.1.1. Una persona sul sedile del conducente;

2.1.1.2. Conducente, più un passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente;

2.1.1.3. Conducente, un passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente, tutti i sedili più arretrati occupati;

2.1.1.4. Tutti i sedili occupati;

2.1.1.5. Tutti i sedili occupati, più un carico uniformemente distribuito nel vano portabagagli fino al raggiungimento del carico massimo ammissibile per l'asse posteriore o anteriore nel caso di autoveicoli con vano portabagagli collocato anteriormente. Qualora il veicolo abbia un vano portabagagli posteriore ed uno anteriore, il carico supplementare deve essere distribuito in modo uniforme fino al raggiungimento del carico massimo ammissibile sugli assi. Tuttavia, se si raggiunge la massa massima ammessa prima del carico ammissibile per uno degli assi, il caricamento del vano o dei vani portabagagli è limitato al valore che permette di raggiungere questa massa;

2.1.1.6. Conducente più un carico uniformemente distribuito nel vano portabagagli fino al raggiungimento del carico ammissibile per l'asse corrispondente.

Tuttavia, se si raggiunge la massa massima ammessa prima del carico ammissibile per uno degli assi, il carico del vano o dei vani portabagagli è limitato al valore che permette di raggiungere questa massa.

2.1.2. Nel determinare le condizioni di carico di cui sopra, si deve tener conto di qualsiasi restrizione relativa al carico eventualmente prevista dal costruttore.

2.2. *Veicoli delle categorie M_2 e M_3*

L'inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti deve essere determinata nelle seguenti condizioni di carico:

2.2.1 Veicolo a vuoto con una persona sul sedile del conducente.

2.2.2. Veicolo caricato in modo che ciascun asse sopporti il suo carico massimo tecnicamente ammissibile oppure fino al raggiungimento della massa massima ammissibile del veicolo caricando gli assi anteriore e posteriore proporzionalmente al loro carico massimo tecnicamente ammissibile, a seconda di quale condizione si verifica per prima.

2.3. *Veicoli della categoria N con superficie di carico*

2.3.1. L'inclinazione del fascio di luce anabbagliante va stabilita nelle seguenti condizioni di carico:

2.3.1.1. Veicolo a vuoto con una persona sul sedile del conducente.

2.3.1.2. Una persona sul sedile del conducente, con il carico ripartito in modo tale da raggiungere il carico massimo tecnicamente ammissibile sull'asse o sugli assi posteriore(i), oppure fino al raggiungimento della massa massima ammissibile del veicolo, a seconda di quale condizione si verifica per prima, senza superare sull'asse anteriore un carico calcolato come somma del carico sull'asse anteriore del veicolo a vuoto più il 25 % del carico utile massimo sull'asse anteriore. Se invece la superficie di carico è situata anteriormente, si adotta la stessa procedura per l'asse anteriore.

2.4. *Veicoli della categoria N senza superficie di carico*

2.4.1. Trattori per semirimorchi

2.4.1.1. Veicolo a vuoto senza carico sulla ralla, con una persona sul sedile del conducente.

2.4.1.2. Una persona sul sedile del conducente; sulla ralla il carico tecnicamente ammissibile nella posizione della ralla corrispondente al carico massimo sull'asse posteriore.

2.4.2. Trattori per rimorchi

2.4.2.1. Veicolo a vuoto con una persona sul sedile del conducente.

2.4.2.2. Una persona sul sedile del conducente, tutti gli altri posti previsti nella cabina di guida occupati.

Appendice 2

A
A
A-A
1
2
3
4
5
6
7
■ Questa superficie deve essere considerata come tangente alla superficie di uscita della luce
LEGGENDA
1 Superficie illuminante
2 Asse di riferimento
3 Centro di riferimento
4 Angolo di visibilità geometrica
5 Superficie di uscita della luce
■ 6 Superficie apparente
7 Direzione di osservazione
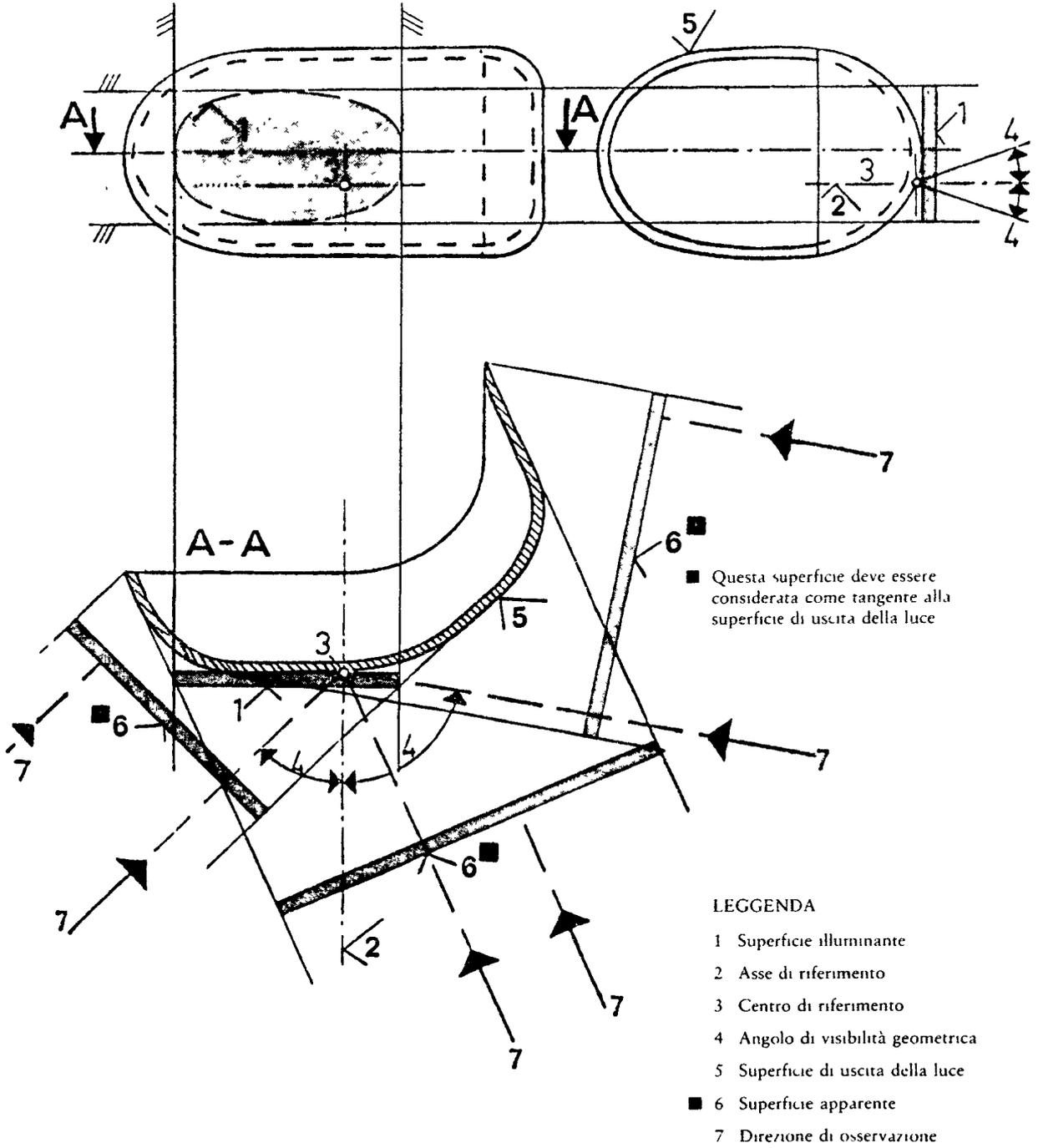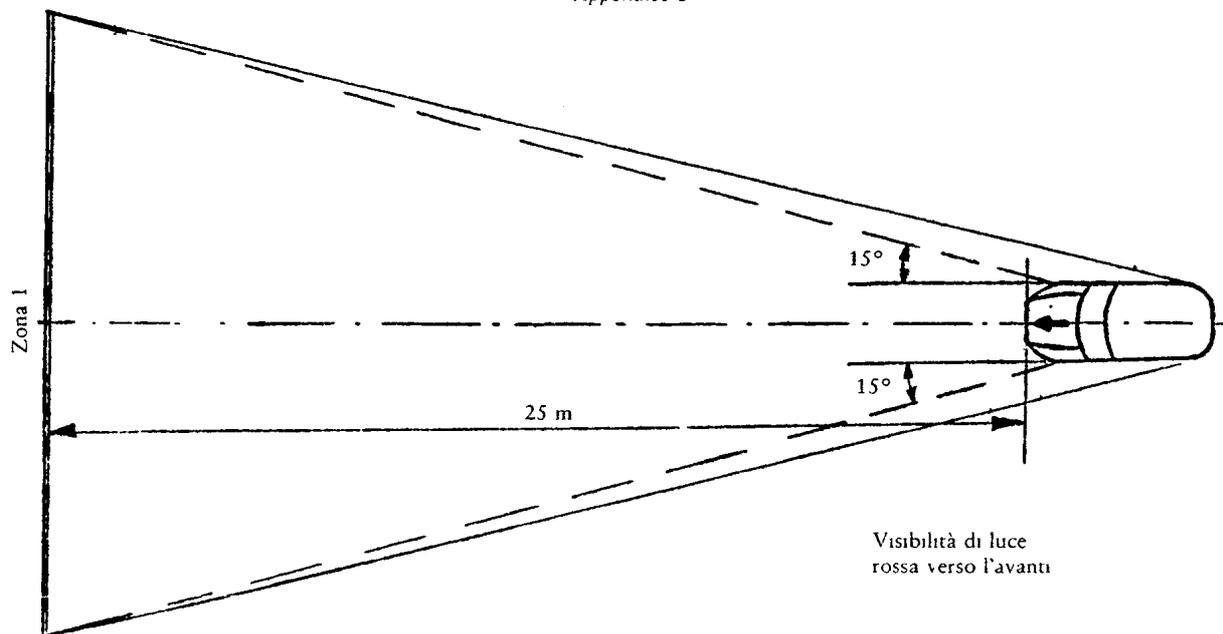
Appendice 3
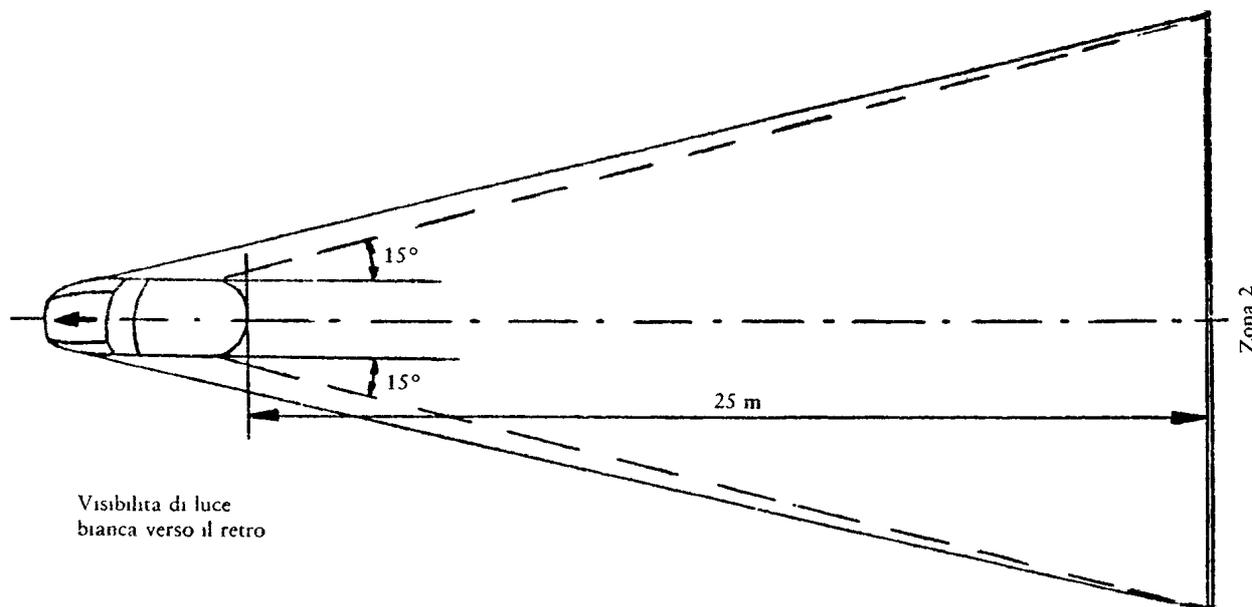
Figura 1

Figura 2

Appendice 4

INDICATORE DI DIREZIONE

Angoli di visibilità geometrica

(*) Il valore di 5° indicato per l'angolo morto di visibilità verso il retro dell'indicatore di direzione laterale costituisce un limite superiore
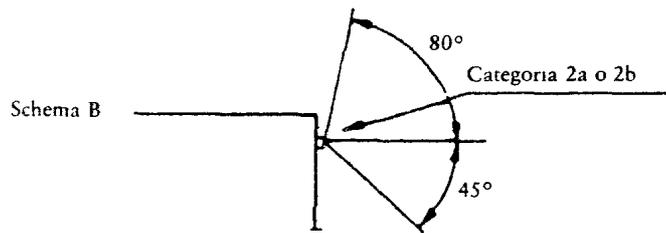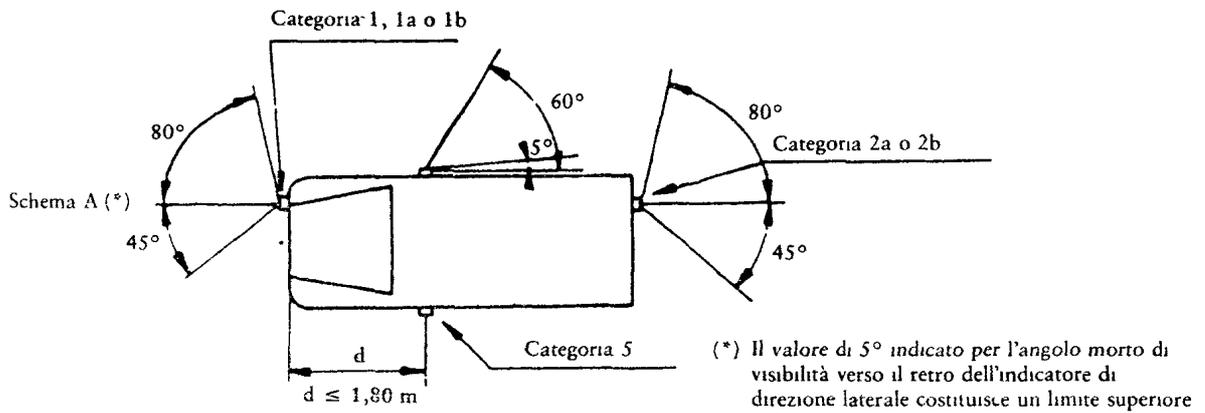
Appendice 5

MISURA DELLE VARIAZIONI DELL'INCLINAZIONE DEL FASCIO ANABBAGLIANTE IN FUNZIONE DEL CARICO

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente appendice specifica un metodo per misurare le variazioni di inclinazione del fascio anabbagliante di un veicolo a motore rispetto alla sua inclinazione iniziale, provocate da modifiche di assetto del veicolo dovute al carico.

2 DEFINIZIONI

2 1 **Inclinazione iniziale**

2 1 1 *Inclinazione iniziale indicata*

Il valore dell'inclinazione iniziale del fascio anabbagliante specificato dal costruttore del veicolo a motore, che serve quale valore di riferimento per calcolare la variazione ammessa.

2 1 2 *Inclinazione iniziale misurata*

Il valore medio dell'inclinazione del fascio anabbagliante o dell'inclinazione del veicolo misurata quando il veicolo si trova nella condizione n. 1 definita nell'appendice 1 per la categoria di veicolo in prova. Essa serve quale valore di riferimento per stabilire la variazione di inclinazione del fascio di luce in funzione delle variazioni del carico.

2 2. **Inclinazione del fascio anabbagliante**

Può essere definita come segue

— l'angolo, espresso in milliradianti, tra la direzione del fascio di luce verso un punto caratteristico sulla parte orizzontale della sezione della distribuzione luminosa del proiettore ed il piano orizzontale;

— oppure la tangente di detto angolo, espressa in percentuale, giacché si tratta di piccoli angoli (per questi piccoli angoli, 1 % è uguale a 10 mrad).

Se l'inclinazione è espressa in percentuale, può essere calcolata con la formula seguente

$$\frac{h_1 - h_2}{l} \times 100$$

dove:

h_1 è l'altezza da terra, espressa in mm, del punto caratteristico suddetto, misurata su uno schermo verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo, situato ad una distanza orizzontale l;

h_2 è l'altezza, espressa in mm, del centro di riferimento da terra (considerato come origine nominale del punto caratteristico scelto in h_1);

l e la distanza, espressa in mm, tra lo schermo e il centro di riferimento

I valori negativi indicano un'inclinazione del fascio verso il basso (vedi figura 1)

I valori positivi indicano un'inclinazione verso l'alto.
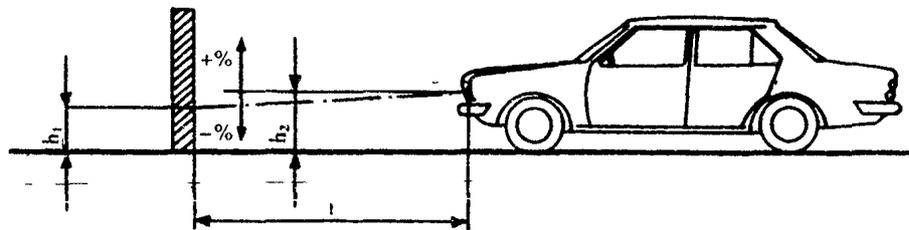
Figura 1

Note

1 Il disegno illustra un veicolo della categoria M_1, ma il principio illustrato si applica anche ai veicoli di altra categoria.

2. Se il veicolo non è provvisto di un sistema per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante, la variazione di quest'ultima è identica alla variazione d'inclinazione del veicolo stesso.

3. CONDIZIONI DI MISURAZIONE

3.1. Se si procede a un controllo visivo della forma prodotta dal fascio anabbagliante sullo schermo o se si usa un metodo fotometrico, le misurazioni vanno eseguite al buio (ad esempio: in un vano oscuro), con una superficie sufficiente per consentire la disposizione del veicolo e dello schermo come illustrato nella figura 1. I centri di riferimento dei proiettori devono trovarsi ad una distanza l dallo schermo di almeno 10 m.

3.2. Il suolo sul quale vengono effettuate le misurazioni deve essere per quanto possibile piano ed orizzontale, ai fini della riproducibilità delle misurazioni dell'inclinazione del fascio anabbagliante con un approssimazione di ± 0,5 mrad (inclinazione dello ± 0,05 %).

3.3. Se si usa uno schermo, la sua marcatura, la sua posizione e il suo orientamento rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo devono consentire la riproducibilità della misurazione dell'inclinazione del fascio anabbagliante con un'approssimazione di ± 0,5 mrad (inclinazione dello ± 0,05 %).

3.4. Durante le misurazioni, la temperatura ambiente dev'essere compresa tra 10 e 30 °C.

4. PREPARAZIONE DEL VEICOLO

4.1. Le misurazioni vanno eseguite su un veicolo che abbia percorso una distanza tra 1 000 e 10 000 km, preferibilmente 5 000.

4.2. I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione di pieno carico specificata dal costruttore del veicolo. Il veicolo deve essere completamente rifornito (carburante, acqua, olio) ed equipaggiato di tutti gli accessori e attrezzi specificati dal costruttore.

Il serbatoio del carburante si considera completamente rifornito quando è riempito almeno al 90 % della capienza indicata nella scheda informativa il cui modello figura nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

4.3. Il veicolo deve avere il freno di stazionamento allentato e il cambio in folle.

4.4. Il veicolo deve essere lasciato per almeno otto ore alla temperatura precisata al punto 3.4.

4.5. Se si ricorre ad un metodo fotometrico o visivo, le misurazioni saranno agevolate se verranno installati sul veicolo in prova proiettori il cui fascio anabbagliante produca una linea di demarcazione ben netta.

Sono consentiti altri accorgimenti per giungere ad una lettura più precisa (si può, ad esempio, rimuovere il vetro del proiettore).

5. PROCEDIMENTO DI PROVA

5.1. **Osservazioni generali**

Le variazioni di inclinazione del fascio anabbagliante o del veicolo, a seconda del metodo scelto, vanno misurate separatamente per ciascun lato del veicolo. I risultati ottenuti su entrambi i proiettori, destro e sinistro, in tutte le condizioni di carico specificate all'appendice 1, devono essere compresi entro i limiti fissati al punto 5.5. Il carico va applicato gradualmente, senza sottoporre il veicolo a scossoni eccessivi.

5.2. **Determinazione dell'inclinazione iniziale misurata**

Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di cui al punto 4 ed essere caricato come specificato nell'appendice 1 (prima condizione di carico per la categoria del veicolo).

Prima di ciascuna misurazione, il veicolo viene fatto oscillare, come specificato al punto 5.4.

Le misurazioni vanno effettuate tre volte.

5.2.1. Se nessuno dei risultati delle misurazioni differisce di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, la media costituirà il risultato definitivo.

5.2.2. Se per una qualsiasi misurazione, la differenza rispetto alla media aritmetica è superiore a 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %), si esegue un'ulteriore serie di 10 misurazioni. La media aritmetica di queste 10 nuove misurazioni costituirà il risultato definitivo.

5.3. **Metodi di misurazione**

Per misurare la variazione dell'inclinazione si possono applicare vari metodi, purché le letture offrano un'approssimazione di ± 0,2 mrad (inclinazione dello ± 0,02 %).

5.4. **Trattamento del veicolo in ciascuna condizione di carico**

La sospensione del veicolo e qualsiasi altra parte che possa influire sull'inclinazione del fascio anabbagliante devono venire sollecitate secondo i metodi qui di seguito descritti.

Tuttavia i servizi tecnici e i costruttori possono concordare altri metodi (su base sperimentale o di calcolo), in particolare quando la prova presenta speciali difficoltà purché tali calcoli siano manifestamente validi.

5.4.1. *Veicoli della categoria M_1 con sospensione tradizionale*

Con il veicolo sul posto di misurazione e, se necessario, con le ruote su piattaforme oscillanti (che si devono usare soltanto se la loro assenza rischia di limitare il movimento della sospensione, influenzando quindi i risultati delle misurazioni), il veicolo viene fatto oscillare in modo continuo per almeno tre cicli completi; ciascun ciclo consiste nel premere dapprima sull'estremità posteriore, quindi su quella anteriore del veicolo.

La sequenza di oscillamento termina quando viene ultimato un ciclo. Prima di prendere le misure, aspettare che il veicolo giunga spontaneamente in posizione di stasi.

Invece di usare piattaforme oscillanti, si può ottenere lo stesso effetto muovendo il veicolo avanti e indietro, facendo compiere alle ruote almeno un intero giro.

5.4.2. *Veicoli delle categorie M_2 M_3 ed N con sospensione tradizionale*

5.4.2.1. Se non si può applicare il procedimento prescritto per i veicoli della categoria M_1 di cui al punto 5.4.1, si può seguire il procedimento descritto ai punti 5.4.2.2 oppure 5.4.2.3.

5.4.2.2. Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote appoggiate al suolo, fa oscillare il veicolo variando a tratti il carico.

5.4.2.3. Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote a terra sollecitare, servendosi di un vibratore, la sospensione del veicolo e tutte le altri parti che possono influire sull'inclinazione del fascio anabbagliante. Il vibratore può essere una piattaforma vibrante sulla quale poggiano le ruote.

5.4.3. *Veicoli con sospensione non tradizionale, che richiede il funzionamento del motore*

Prima di prendere qualsiasi misura aspettare che l'assetto del veicolo si sia stabilizzato con il motore in funzione.

5.5. Misurazioni

La variazione dell'inclinazione del fascio anabbagliante si determina per ciascuna delle varie condizioni di carico rispetto all'inclinazione iniziale determinata in conformità del punto 5.2.

Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per la regolazione dei proiettori, detto dispositivo viene registrato nelle posizioni di carico (in conformità dell'appendice 1).

5.5.1. In un primo tempo, viene effettuata una singola misurazione per ciascuna condizione di carico. Se, per tutte le condizioni di carico, la variazione dell'inclinazione resta entro i limiti calcolati (ad esempio entro la differenza tra l'inclinazione iniziale indicata e i limiti inferiore e superiore specificati per l'omologazione) con un margine di sicurezza di 4 mrad (inclinazione dello 0,4 %), si ha conformità.

5.5.2. Se il o i risultati di ciascuna misurazione non rispettano il margine di sicurezza indicato al punto 5.5.1 o superano i valori limite, si eseguono altre tre misurazioni in condizioni di carico corrispondenti al o ai risultati in questione, come specificato al punto 5.5.3.

5.5.3. *Per ciascuna delle condizioni di carico di cui sopra vale quanto segue.*

5.5.3.1. Se nessuno dei tre risultati della misurazione si discosta di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, questa media costituirà il risultato definitivo.

5.5.3.2. Se il risultato di una qualsiasi misurazione si discosta di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, si esegue un'ulteriore serie di 10 misurazioni, la cui media aritmetica costituirà il risultato definitivo.

5.5.3.3. Nel caso di veicolo dotato di un sistema automatico per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante con un proprio ciclo di isteresi, si assumeranno come valori significativi le medie dei risultati ottenuti sulle parti alta e bassa del ciclo di isteresi.

Tutte queste misurazioni vengono effettuate in conformità dei precedenti paragrafi 5.5.3.1 e 5.5.3.2.

5.5.4. Se, in tutte le condizioni di carico, la variazione tra l'inclinazione iniziale misurata determinata in conformità al punto 5.2 e l'inclinazione misurata in ciascuna condizione di carico è inferiore ai valori calcolati al punto 5.5.1 (senza margine di sicurezza), si ha conformità.

5.5.5. Se viene superato soltanto un limite calcolato, superiore o inferiore, della variazione, il costruttore potrà scegliere, entro i limiti specificati per l'omologazione, un valore differente per l'inclinazione iniziale indicata.

Appendice 6

MARCATURA DELL'INCLINAZIONE INIZIALE INDICATA DI CUI AL PUNTO 4.2.6.1 DELL'ALLEGATO I

Esempio
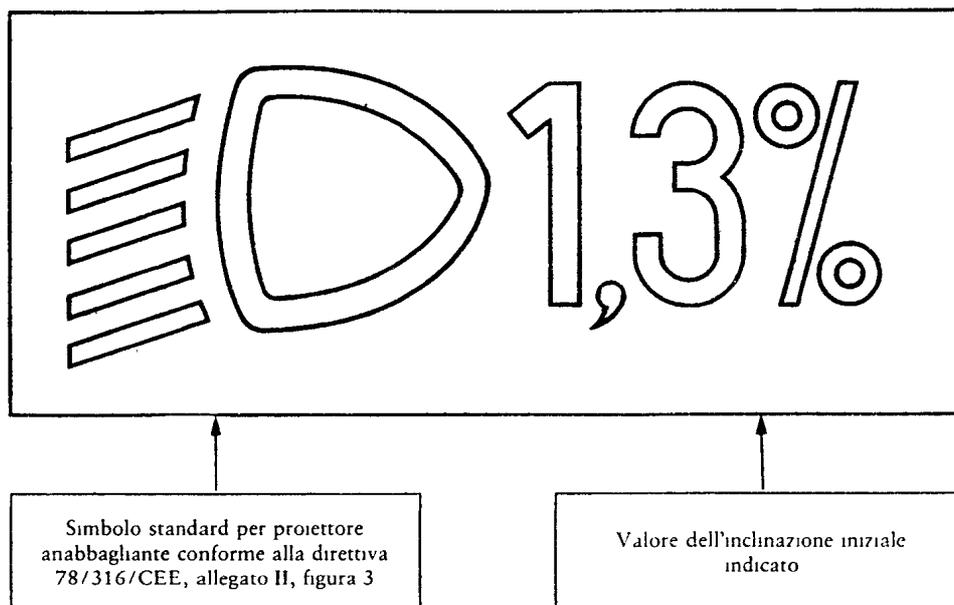
Il formato del simbolo e dei caratteri è lasciato a discrezione del costruttore.

Appendice 7

COMANDO DEL DISPOSITIVO DI ORIENTAMENTO DEI PROIETTORI DI CUI AL PUNTO 4.2.6.2.2 DELL'ALLEGATO I

1. PRESCRIZIONI

1.1. L'inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante deve essere ottenuta, in ogni caso, con uno dei sistemi seguenti:

a) spostamento del comando verso il basso o verso sinistra,

b) rotazione del comando in senso antiorario,

c) pressione del comando (sistema e trazione e pressione).

Qualora il sistema di regolazione sia costituito da più pulsanti, quello che aziona l'inclinazione massima verso il basso deve trovarsi a sinistra o sotto il pulsante o i pulsanti corrispondenti alle altre posizioni di inclinazione del fascio anabbagliante.

Un comando a rotazione che si veda di spigolo o di cui sia visibile soltanto il bordo, dovrebbe funzionare come un comando del tipo a) oppure c).

1.1.1. Questo comando deve essere provvisto di simboli che indichino chiaramente i movimenti corrispondenti all'inclinazione del fascio anabbagliante verso il basso e verso l'alto.

1.2. La posizione «0» corrisponde all'inclinazione iniziale in conformità del punto 4.2.6.1 dell'allegato I.

1.3. La posizione «0» che, in conformità del punto 4.2.6.2.2 dell'allegato I, deve essere una «posizione di stasi», non deve necessariamente trovarsi al termine della scala.

1.4. I contrassegni usati sul comando devono essere illustrati nelle istruzioni di uso e manutenzione.

1.5. Per l'identificazione dei comandi sono ammessi soltanto i simboli seguenti:

Possono essere utilizzati simboli con 4 raggi anziché 5.

2. ESEMPI

Esempio 1:
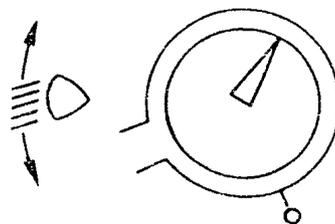
Esempio 2:
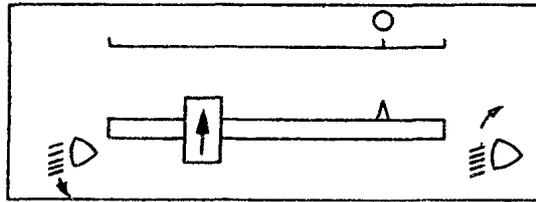
Esempio 3:
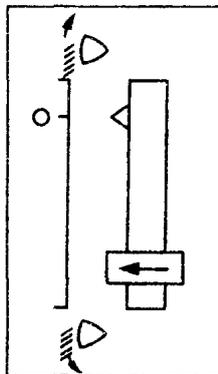
ALLEGATO II

MODELLO

Indicazione dell'amministrazione.

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

(Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

Numero di omologazione CEE ....

1. Marca (ragione sociale): ....

....

2. Tipo di veicolo e denominazione commerciale: ....

....

3. Nome e indirizzo del costruttore: ....

....

4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario: ....

....

5. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa presenti sul veicolo presentato all'omologazione (1) ....

5.1. Proiettori abbaglianti: sì/no (*)

5.2. Proiettori anabbaglianti: sì/no (*)

5.2.1. Dispositivo per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante: sì/no (*)

5.3. Proiettori fendinebbia: sì/no (*)

5.4. Proiettori per la retromarcia: sì/no (*)

5.5. Indicatori di direzione anteriori: sì/no (*)

5.6. Indicatori di direzione posteriori: sì/no (*)

5.7. Indicatori di direzione laterali: sì/no (*)

5.8. Segnale di pericolo: sì/no (*)

5.9. Luci di arresto: sì/no (*)

5.10. Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore: sì/no (*)

5.11. Luci di posizione anteriori: sì/no (*)

5.12. Luci di posizione posteriori: sì/no (*)

5.13. Luci posteriori per nebbia: sì/no (*)

5.14. Luci di stazionamento: sì/no (*)

5.15. Luci di ingombro: sì/no (*)

(1) Allegare schemi del veicolo, come indicato nel punto 2.2.3 dell'allegato I.
(*) Cancellare la dicitura inutile.

5.16 Catadiottri posteriori, non triangolari sì/no (*)

5.17. Catadiottri posteriori, triangolari: sì/no (*)

5.18. Catadiottri anteriori, non triangolari: sì/no (*)

5.19. Catadiottri laterali, non triangolari. sì/no (*)

5.20. Luci laterali di posizione: sì/no (*)

5.21. Restrizioni relative al carico

6. Luci equivalenti: sì/no (*) (vedi punto 15)

7. Veicolo presentato all'omologazione il:

8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione

9. Data del verbale rilasciato da questo servizio:

10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio·

11. L'omologazione CEE per quanto riguarda i dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa è accordata/rifiutata (*)

12. Luogo:

13. Data:

14. Firma:

15. Sono acclusi i seguenti documenti, che recano il numero di omologazione suindicato:

elenco (elenchi) dei dispositivi previsti dal costruttore per l'impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa; per ciascun dispositivo sono indicati il marchio di fabbrica e il marchio di omologazione.

Questa documentazione viene fornita, dietro loro esplicita richiesta, alle competenti autorità degli altri Stati membri.

16. Eventuali osservazioni

(*) Cancellare la dicitura inutile.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La direttiva CEE n. 91/663 del 10 dicembre 1991, relativa alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 336 del 31 dicembre 1991.

Note alle premesse:

— La legge n. 942/1973, detta norme sulla «Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 10:

«Art. 1. — I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

«Art. 2. — La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE».

«Art. 10. — Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

— Il D.M. 1° settembre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 1985) reca in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE, 82/444/CEE, 83/279/CEE e 84/8/CEE norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

— Il D.M. 21 luglio 1989 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1989), reca, in attuazione della direttiva della Commissione n. 89/278/CEE norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973, è il seguente:

«Art. 9. — A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

93G0188

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 aprile 1993.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,75%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24,75 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 13 aprile 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
CRISTOFORI

93A2544

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 aprile 1993.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 1° giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1968, n. 233, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 23 giugno 1973 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 24 luglio 1973;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Liguria con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nel territorio della suindicata provincia relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare risulta superiore all'uno per cento e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della provincia di Genova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 nella seduta del 22 marzo 1993;

Decreta:

È revocata, per il territorio della provincia di Genova, la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2545

DECRETO 9 aprile 1993

Revoca delle dichiarazioni di territori ufficialmente indenni da tubercolosi bovina per le province di Brindisi e Foggia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 1° giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1968, n. 233, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 17 febbraio 1973 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Brindisi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 27 febbraio 1973;

Visto il decreto 14 giugno 1976 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Foggia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 4 agosto 1976;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Puglia con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nel territorio delle suindicate province relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare risulta superiore all'uno per cento e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio delle province di Brindisi e Foggia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 nella seduta del 22 marzo 1993;

Decreta:

Sono revocate, per il territorio delle province di Brindisi e Foggia, le dichiarazioni di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2546

DECRETO 9 aprile 1993.

Revoca delle dichiarazioni di territori ufficialmente indenni da brucellosi bovina per le province di Brindisi e Lecce.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 3 giugno 1968, e successive modifiche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1968, n. 234;

Visto il decreto 17 gennaio 1973 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Brindisi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1973;

Visto il decreto 11 giugno 1977 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per la provincia di Lecce, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 luglio 1977;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Puglia con la quale si comunica l'andamento dell'infezione brucellare nel territorio delle suindicate province relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni;

Considerato che il tasso di infezione brucellare risulta superiore all'uno per cento e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio delle province di Brindisi e Lecce;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 nella seduta del 22 marzo 1993;

Decreta:

Sono revocate, per il territorio delle province di Brindisi e Lecce, le dichiarazioni di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2547

DECRETO 9 aprile 1993.

Revoca delle dichiarazioni di territori ufficialmente indenni da tubercolosi bovina per la regione Lombardia e la provincia di Pavia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 1° giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1968, n. 233, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 7 luglio 1975 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Pavia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 agosto 1975;

Visto il decreto 31 ottobre 1977 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la regione Lombardia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 12 dicembre 1977;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Lombardia con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nei territori della regione medesima relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare nella provincia di Pavia risulta superiore all'uno per cento e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della regione Lombardia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 nella seduta del 22 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata, per il territorio della provincia di Pavia, la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Art. 2.

1. È, altresì, revocata per il territorio della regione Lombardia la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2548

DECRETO 9 aprile 1993.

Revoca delle dichiarazioni di territori ufficialmente indenni da tubercolosi bovina per la regione Molise e le province di Campobasso e Isernia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 1° giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1968, n. 233, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 29 maggio 1973 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Campobasso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 2 luglio 1973;

Visto il decreto 25 maggio 1976 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Isernia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 21 giugno 1976;

Visto il decreto 28 dicembre 1976 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la regione Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1977;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Molise con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nei territori della regione medesima relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare risulta superiore all'uno per cento sia nella provincia di Campobasso che in quella di Isernia e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della regione Molise;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 nella seduta del 22 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata, per il territorio della regione Molise, la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Art. 2.

1. Sono, altresì, revocate per il territorio della provincia di Campobasso e per il territorio della provincia di Isernia le dichiarazioni di ufficialmente indenne da tubercolosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2549

DECRETO 9 aprile 1993.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 1° giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1968, n. 233, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 21 novembre 1980 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Salerno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 17 dicembre 1980;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Campania con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nel territorio della suindicata provincia relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare risulta superiore all'uno per cento e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della provincia di Salerno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 nella seduta del 22 marzo 1993;

Decreta:

È revocata, per il territorio della provincia di Salerno, la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2550

ORDINANZA 28 aprile 1993.

Modificazione ed integrazione all'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 riguardante talune misure di protezione contro l'afta epizootica emanata in applicazione di decisioni comunitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.P.V. n 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Vista la decisione n. 93/180 CEE relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica;

Vista l'ordinanza emanata da questo stesso Ministero in data 29 marzo 1993 in applicazione della citata decisione CEE;

Ravvisata l'opportunità di procedere a modificazioni ed integrazioni dell'ordinanza 29 marzo 1993 nella parte riguardante i divieti alla spedizione di animali vivi delle specie aftosensibili dalle province di cui all'allegato della ordinanza *de qua,* verso la restante parte del territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

1. L'art. 9 di cui all'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 è sostituito dal seguente: «I divieti di cui agli articoli da 1 à 8, si applicano anche alle spedizioni di animali della specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina e altri biungulati, dal territorio delle province indicate in allegato, verso la rimanente parte del territorio italiano.

2. È consentita la movimentazione degli animali delle specie aftosensibili all'interno delle zone incluse nell'allegato di cui all'ordinanza.

È ugualmente consentita la movimentazione degli animali in oggetto tra le stesse zone, purché in nessun caso ai fini dello spostamento si attraversino territori non inclusi nell'allegato medesimo.

Art. 2.

A parziale deroga dell'art. 1 primo comma, ed ai soli fini della macellazione, l'autorità sanitaria regionale delle province di Verona, Bari, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto e Reggio Calabria può tuttavia consentire, per improrogabili esigenze, la spedizione di animali vivi delle specie aftosensibili, nella restante parte del territorio nazionale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

che gli animali da spedire provengano da una unica struttura produttiva;

abbiano un unico macello di destinazione;

della partita da inviare alla macellazione un campione di essa, determinato sulla base della consistenza numerica della partita stessa, dalla autorità sanitaria competente, sia stato sottoposto, con esito negativo, alla ricerca degli anticorpi per l'afta epizootica;

l'autorità sanitarià del luogo di destinazione della partita abbia dato preventivo parere favorevole alla spedizione;

siano comunque rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 10, comma 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993, qui espressamente richiamato;

i trasporti siano effettuati su automezzi sigillati alla partenza.

Di ciascuna spedizione effettuata il servizio veterinario del luogo di spedizione, deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 3.

1. Fuori dell'ipotesi prevista nell'articolo precedente in casi eccezionali e per comprovate esigenze, su formale richiesta degli interessati, può essere autorizzato dalla regione di partenza, previo parere favorevole della regione di destinazione, lo spostamento degli animali aftosensibili dalle province di cui all'allegato dell'ordinanza ministeriale del 29 marzo 1993.

Di ciascuna autorizzazione rilasciata, la regione di spedizione deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità, con le indicazioni delle esigenze che hanno giustificato il rilascio della autorizzazione nonché del luogo di destinazione.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2616

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1993.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Concorso equestre di Piazza di Siena», manifestazione 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Concorso equestre di Piazza di Siena» - manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa.

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Concorso equestre di Piazza di Siena» - manifestazione 1993, abbinata alla gara «Coppa delle Nazioni» iniziata il 1° marzo 1993, si concluderà il 1° maggio 1993 a Roma.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventiquattro serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 1° maggio 1993 presso la Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11, alle ore 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 1° maggio 1993, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi delle squadre partecipanti alla finale della «Coppa delle Nazioni».

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle squadre ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle squadre sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara sulla base della graduatoria ufficiale fornita dalla giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di squadre atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle squadre partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle squadre eventualmente classificatesi.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più squadre per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra le squadre classificatesi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più squadre per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle squadre giudicate *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle squadre in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire due miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale «Concorso equestre di Piazza di Siena» - manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di lunedì 26 aprile 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino a non oltre le ore 11 del giorno 1° maggio 1993.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di mercoledì 28 aprile 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1993
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 349

93A2567

DECRETO 22 aprile 1993.

Versamento diretto al concessionario del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario nazionale dovuto sui redditi diversi da lavoro dipendente o da pensione, di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del contributo e della relativa sopratassa dovuti in caso di presentazione di dichiarazione integrativa dei redditi presentata ai sensi dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che per la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dovuto da talune categorie di soggetti, diversi dai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso del solo reddito di lavoro o di pensione, si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che determina la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha stabilito nuove modalità di versamento dei contributi assistenziali per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e in particolare, al comma 5, che detti contributi dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente siano versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, già citato, nonché, al comma 9, l'attribuzione alle regioni e province autonome in relazione al domicilio fiscale posseduto al primo gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario medesimo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34, dell'11 febbraio 1993, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che i contributi di cui al comma 5 del ripetuto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, riscossi direttamente dal concessionario competente, devono affluire alle contabilità speciali di giro fondi aperte nelle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, operanti presso i capoluoghi di regione e province autonome;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che integrando l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente ai contribuenti diversi dai sostituti di imposta di presentare dichiarazioni integrative dei redditi;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la sopratassa rispettivamente del 15, del 30 o del 60 per cento a seconda del momento in cui viene corrisposta la maggiore imposta dovuta;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario e mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributo per il versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1989, con il quale è stato approvato il bollettino di conto corrente postale Mod. 11;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1991, con il quale è stata approvata la distinta Mod. 8;

Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui ai precedenti commi non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto sui redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere corrisposto mediante versamento diretto al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale in essere al primo gennaio dell'anno in cui il soggetto stesso effettua il pagamento.

Per il versamento previsto dal comma precedente sono istituiti i seguenti codici-tributo e gruppi:

8845, denominato: «contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - acconto», gruppo 71;

8846, denominato: «contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - saldo», gruppo 71.

In caso di dichiarazione integrativa presentata a norma dell'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il maggior contributo e la relativa sopratassa devono essere corrisposti utilizzando i seguenti codici-tributo e gruppi:

8847, denominato: «contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale in base a dichiarazione integrativa», gruppo 71;

8848, denominato: «sopratassa contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale in base a dichiarazione integrativa», gruppo 71.

Art. 2.

Per il versamento al concessionario delle somme relative ai codici-tributo di cui all'art. 1 va utilizzata la distinta Mod. 8, Modul. F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

Le avvertenze riportate sugli indicati modelli vanno integrate con i codici-tributo di cui all'articolo precedente, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 3.

I versamenti di cui all'art. 1 vanno effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per il pagamento della imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale deve essere indicato, dal soggetto tenuto al pagamento, nella dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF relativa all'anno cui il contributo si riferisce.

Alla dichiarazione dei redditi di cui al comma precedente vanno allegate le copie delle distinte Mod. 8 o le attestazioni rilasciate dall'ufficio postale.

In caso di dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ciascun coniuge deve effettuare il pagamento del contributo cui è tenuto, distintamente da quello effettuato dall'altro coniuge, compilando ognuno separata distinta di versamento.

Il periodo di riferimento da riportare sulla distinta di versamento o sul bollettino di conto corrente postale è l'anno per il quale si versa il contributo, ripetendo due volte le ultime due cifre dell'anno.

Art. 4.

Le somme riscosse per versamento diretto dal concessionario devono essere riversate, al netto delle commissioni spettanti e secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle apposite contabilità speciali di giro fondi aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a norma del decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, direttamente allo sportello o sui conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato degli stessi capoluoghi di regione e province autonome.

I concessionari di cui all'art. 31, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, possono effettuare i versamenti di cui al precedente comma tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competente ovvero sui predetti conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi delle singole regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

I concessionari sono tenuti a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati secondo le prescrizioni contenute nell'allegato 1. Con apposite istruzioni da emanare a cura del Ministero delle finanze saranno stabilite le caratteristiche tecniche ed i termini d'invio.

Con successivo decreto ministeriale saranno emanate le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzett. Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro delle finan.
AMATO

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL CENTRO INFORMATIVO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE.

I supporti predisposti dai concessionari, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, sono costituiti da nastri magnetici, sui quali devono essere registrati tramite «unità di registrazione» i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti nonché i dati dei corrispettivi versamenti effettuati dai concessionari.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta da:

«record-versamento», contenente i dati dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, operanti presso i capoluoghi di regione e province autonome;

«record-riscossione», contenente ciascuno i dati di ogni versamento ricevuto.

Sul record-versamento devono essere riportate le seguenti informazioni:

codice concessione;

tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento;

numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria, oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

importo del versamento;

data del versamento;

importo della commissione spettante al concessionario;

numero di riscossioni a fronte delle quali è stato effettuato il versamento;

tipo di versamento: direttamente in tesoreria, tramite postagiro o in c/c postale.

Sul record-riscossione devono essere riportate le seguenti informazioni:

codice concessione;

importo e interessi pagati;

periodo di riferimento del pagamento;

serie e numero della quietanza rilasciata dal concessionario;

codice tributo e gruppo del pagamento;

tipo di pagamento: direttamente alla concessione o in c/c postale;

data di accreditamento del pagamento effettuato tramite conto corrente postale;

data di pagamento;

codice fiscale del contribuente;

stato civile del contribuente;

dati anagrafici e di residenza della persona fisica ovvero dati identificativi della società, qualora il relativo codice fiscale abbia il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

93A2601

DECRETO 22 aprile 1993.

Versamento diretto, mediante delega alle banche, del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto sui redditi diversi da lavoro dipendente o da pensione, di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del contributo e della relativa sopratassa dovuti in caso di presentazione di dichiarazione integrativa dei redditi presentata ai sensi dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalità di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto l'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che per la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, delle legge 28 febbraio 1986, n. 41, dovuto da talune categorie di soggetti, diversi dai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso del solo reddito di lavoro o di pensione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che determina la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha stabilito nuove modalità di versamento dei contributi assistenziali per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e in particolare, al comma 5, che detti contributi dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente siano versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, già citato nonché, al comma 9, l'attribuzione alle regioni e province autonome in relazione al domicilio fiscale posseduto al primo gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario medesimo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che i contributi di cui al comma 5 del ripetuto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, riscossi direttamente dalle aziende di credito, devono affluire alle contabilità speciali di giro fondi aperte nelle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, operanti presso i capoluoghi di regioni e province autonome;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che integrando l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente ai contribuenti diversi dai sostituti di imposta di presentare dichiarazioni integrative dei redditi;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la soprattassa rispettivamente del 15, del 30 o del 60 per cento a seconda del momento in cui viene corrisposta la maggiore imposta dovuta;

Visto il decreto 9 maggio 1991, con cui sono state stabilite le modalità di versamento tramite delega alle aziende di credito di alcune imposte sostitutive e i successivi decreti integrativi del 16 marzo 1992, del 6 agosto 1992 e del 17 dicembre 1992;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici per il versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente;

Considerato che il precitato art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli;

Considerato che per il versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto da talune categorie di soggetti diversi da lavoratori dipendenti e pensionati in possesso del solo reddito di lavoro dipendente o di pensione, non si rende necessaria l'approvazione di una nuova modulistica, risultando adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991;

Ritenuta la necessità di integrare il decreto ministeriale 9 maggio 1991;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1990 con cui sono state stabilite le modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega alle aziende di credito;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991, già integrato dall'art. 1 dei decreti 16 marzo 1992, 6 agosto 1992 e 17 dicembre 1992, sono aggiunte le seguenti lettere:

o) contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto sui redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione, di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

p) contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e relative sopratasse in base alle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Art. 2.

Lo schema di attestazione da rilasciare a cura delle aziende di credito delegate per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 è uguale a quello approvato con l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 1991, mentre il foglio delle avvertenze per la compilazione della delega, da fornire unitamente alla stessa, deve essere conforme all'allegato 1 al presente decreto, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Per quanto riguarda il comune di residenza, il versante deve indicare quello del domicilio fiscale posseduto al primo gennaio dell'anno in cui si effettua il pagamento.

Per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 sono istituiti i seguenti codici:

codice 34 - contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - acconto;

codice 35 - contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - saldo;

codice 36 - contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e relativa sopratassa in base a dichiarazione integrativa.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove entrambi i coniugi siano tenuti al pagamento del contributo, gli stessi devono effettuare separati pagamenti del contributo, compilando ciascuno separata delega di pagamento.

Alla dichiarazione dei redditi vanno allegate le attestazioni degli eseguiti versamenti rilasciati dall'istituto di credito.

Art. 3.

Ai fini dei versamenti di cui all'art. 1, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I versamenti vanno effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

La delega di pagamento deve essere conferita negli stessi termini in cui deve essere conferita quella relativa al pagamento delle imposte risultanti dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi sia a titolo di saldo, sia a titolo di acconto.

Le aziende di credito devono accettare deleghe, per il pagamento delle somme di cui all'art. 1, ancorché conferite tardivamente, ma non oltre il termine di un mese dalla scadenza, salva l'applicazione a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento.

Per il pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e della relativa sopratassa dovuti in base alla presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 29 dicembre 1990, n. 408, di cui al codice 36, la delega deve essere conferita dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Le aziende di credito non devono accettare deleghe il cui importo sia inferiore a L. 4.000.

Art. 4.

Tutte le somme riscosse con i codici di cui all'art. 2 vanno riversate dalle aziende di credito, al netto delle commissioni spettanti, previo accertamento e suddivisione delle somme riscosse su base regionale secondo il domicilio fiscale dei soggetti tenuti alla corresponsione delle somme stesse, nelle apposite contabilità speciali di giro fondi aperte per tali finalità presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a norma del decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, secondo il domicilio fiscale del soggetto tenuto al pagamento del contributo.

Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma ove è domiciliato il contribuente coincide con la regione o la provincia autonoma ove opera la banca delegata, la stessa deve effettuare il riversamento delle somme riscosse entro cinque giorni presso la sezione di tesoreria del capoluogo delle stessa regione o della provincia autonoma; ove manchi tale coincidenza l'azienda di credito riversa presso la competente sezione di tesoreria entro sette giorni dalla data di conferimento della delega.

Le aziende di credito non aventi sede nel capoluogo di regione, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, possono effettuare i versamenti di cui al precedente comma tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competente ovvero sui conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi delle singole regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate e ai versamenti effettuati.

I dati relativi a tutte le operazioni eseguite per deleghe ricevute entro il 30 giugno devono essere registrati su supporti distinti da quelli relativi a deleghe ricevute oltre tale termine ma entro il 31 dicembre di ciascun anno. I supporti devono pervenire al centro informativo del Servizio centrale della riscossione entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del 30 giugno ed entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza del 31 dicembre.

I dati di cui al comma precedente, devono essere registrati sugli stessi supporti magnetici previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 aprile 1990, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato 2. Con successive istruzioni da emanare a cura del Ministero delle finanze saranno stabilite le specifiche tecniche per la registrazione dei dati.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Con successivo decreto ministeriale saranno emanate le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli.

Art. 6.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 7.

Salvo quanto previsto nel presente decreto, per quanto riguarda il ricevimento delle deleghe e il riversamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore delle contabilità speciali, delle entrate di cui all'art. 1, rimangono ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 9 maggio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro delle finanze
AMATO

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

ALLEGATO 1

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA

Questa delega deve essere utilizzata per il pagamento delle seguenti imposte:

1) IRPEF, ILOR e relative sopratasse dovute in base a dichiarazioni integrative dei redditi (art. 14, legge n. 408/1990) - codici 11 e 12;

2) imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili dell'impresa (art. 25, legge n. 413/1991) - codice 13;

3) imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione (decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102) - codici 15 e 16;

4) imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa (art. 58, legge n. 413/1991) - codice 17;

5) imposta sul patrimonio netto delle imprese - codici 32 e 33;

6) contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - codici 34 e 35;

7) contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e relative sopratasse dovuti in base a dichiarazioni integrative dei redditi (art. 14, legge n. 408/1990) - codice 36.

Ove siano dovuti interessi, gli stessi vanno versati cumulativamente all'imposta.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di riportare in maniera chiara e precisa l'indicazione del codice fiscale allo scopo di consentire l'esatta attribuzione dell'eseguito versamento: si ricorda che l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale comporta l'applicazione di rilevanti pene pecuniarie.

Uguale attenzione va adottata nell'indicazione della data del pagamento, che deve necessariamente coincidere con la data di effettuazione delle operazioni di versamento.

Qualora il versamento sia effettuato per conto di persone decedute, di persone legalmente incapaci e di figli minori, la presente delega deve essere compilata riportando il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto per cui si effettua il versamento nella parte riservata al dichiarante; il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento vanno riportati nello spazio riservato al coniuge.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove entrambi i coniugi siano titolari di imprese individuali, gli stessi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ciascuno secondo il proprio patrimonio, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ciascun coniuge deve effettuare il pagamento del contributo sanitario cui è tenuto, distintamente da quello effettuato dall'altro coniuge, compilando separato modello di versamento.

In caso di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il comune di residenza da indicare (con il relativo indirizzo) è quello del domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua il pagamento.

I numeri di codice da riportare nella casella dello stato civile, nello spazio riservato ai dati anagrafici del «DICHIARANTE», sono indicati nella tabella sottostante.

a) TABELLA DEI CODICI DELLO STATO CIVILE

Codice	Stato civile	Codice	Stato civile
1	Celibe/Nubile	5	Divorziato/a
2	Coniugato/a	6	Deceduto/a
3	Vedovo/a	7	Tutelato/a
4	Separato/a	8	Figlio/a minore

Oltre all'anno di imposta, è necessario riportare il numero di codice e la descrizione dell'imposta che si intende versare, come dalla tabella che segue. La sopratassa va corrisposta solo ove si versino le imposte di cui ai codici 11, 12 e 36.

b) TABELLA DEI CODICI DELLE IMPOSTE

Codice	Descrizione	Fonte informativa
11	IRPEF dovuta in base a dichiarazione integrativa	Art. 14, legge n. 408/1990
12	ILOR dovuta in base a dichiarazione integrativa da persone fisiche e società di persone .	Art. 14, legge n. 408/1990
13	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulla rivalutazione dei beni dell'impresa (persone fisiche e società di persone)	Art. 25, legge n. 413/1991
15	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione (persone fisiche)	D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102
16	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta dalle società semplici e associazioni indicate analiticamente in dichiarazione	D.L. n. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102
17	Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA, relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa	Art. 58, comma 2, legge numero 413/1991
32	Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - persone fisiche	Art. 1, legge n. 461/1992
33	Imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone	Art. 1, legge n. 461/1992
34	Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - acconto	Art. 11, comma 5, D.Leg.vo n. 502/1992
35	Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - saldo . . .	Art. 11, comma 5, D.Leg.vo n. 502/1992
36	Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e relativa sopratassa in base a dichiarazione integrativa	Art. 14, legge n. 408/1990

ALLEGATO 2

CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE RIGUARDANTE IL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

I supporti predisposti dalle aziende di credito, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, sono costituiti da nastri magnetici, sui quali devono essere registrati tramite «unità di registrazione» i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti nonché i dati dei corrispettivi versamenti effettuati dalle aziende di credito.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta da.

«record-versamento», contenente i dati del versamento effettuato presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato operante nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

«record-riscossione», contenente ciascuno i dati di ogni versamento ricevuto

Sul record-versamento devono essere riportate le seguenti informazioni.

tipo di versamento, contributo per il Servizio sanitario nazionale;

codice dell'azienda delegata;

codice della dipendenza capofila che ha effettuato il versamento,

tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento;

numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria oppure numero del conto corrente postale,

importo del versamento;

data del versamento;

numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento

Sul record-riscossione devono essere riportate le seguenti informazioni·

codice dell'azienda delegata;

codice della dipendenza capofila che ha ricevuto il versamento;

ufficio dell'Amministrazione finanziaria cui è destinata la dichiarazione dei redditi,

importo pagato,

data di pagamento;

codice fiscale del contribuente;

dati anagrafici e di residenza della persona fisica ovvero dati identificativi della società, qualora il relativo codice fiscale abbia il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre, 1976.

93A2602

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1993.

Assoggettamento della S.p.a. Fratelli Macchi alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini, il dott. Guido Carlo Montanari, e l'avv. Paolo Casella;

Vista la sentenza in data 1° febbraio 1993 con cui il tribunale di Varese ha accertato il collegamento della S.p.a. Fratelli Macchi con sede in Gazzada-Schianno, via I Maggio con la S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Fratelli Macchi quale società collegata con la S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fratelli Macchi, con sede in Gazzada-Schianno, via I Maggio, collegata alla S.p.a. So.Ci.Mi. - Società costruzioni industriali Milano è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini nato a Dalmine (Bergamo) il 20 giugno 1933, il dott. Guido Carlo Montanari nato a Milano il 23 novembre 1936, l'avv. Paolo Casella nato a Milano il 26 marzo 1952.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A2569

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 26 aprile 1993, n. 12.

Regime d'importazione per merci di origine Cina.

Ad integrazione di quanto previsto dalle circolari n. 8 del 5 febbraio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1993), n. 9 del 12 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1993) e n. 11 del 25 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1993), a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, si dispone l'apertura di un ulteriore contingente presso la dogana di Como, relativo alla merce e alla quantità sottoindicate:

Cat. ex 136 (N.C. 5007 1010-2010-2021-2051-9010)	Tessuti di seta greggi	T.80

Non sarà ammessa alcuna prenotazione nell'utilizzo del citato contingente.

Il direttore generale: RUSSO

93A2579

CIRCOLARE 26 aprile 1993, n. 13.

Importazione di prodotti siderurgici CECA originari della Romania.

A seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Romania dall'altra, a far data dal 1° maggio 1993 sono abolite le restrizioni quantitative relative alle importazioni dei prodotti siderurgici CECA originari della Romania.

Resta immutato il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti siderurgici CECA, applicato mediante la sorveglianza comunitaria con gli adempimenti previsti ai sensi della circolare n. 2 del 15 gennaio 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1993.

Il direttore generale: RUSSO

93A2580

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 febbraio 1993, n. 159258.

Direttiva CEE 89/392 e 91/368 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Autorizzazioni provvisorie.

La direttiva 89/392 CEE, già inserita nella legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), prevede che gli Stati membri adottino le relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1993.

In attesa del relativo decreto di attuazione ed al fine di consentire agli operatori economici nazionali di sottoporre volontariamente i prodotti al regime di certificazione, appare opportuno procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie agli organismi di certificazione e alla relativa notificazione comunitaria.

Gli organismi interessati potranno inoltrare le richieste secondo le modalità di seguito indicate.

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva 89/392 deve essere indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 Roma.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e duplice copia e contenere la esplicita indicazione della famiglia o categoria di macchine per le quali si chiede l'autorizzazione.

Alle richieste di autorizzazione alla certificazione delle macchine devono essere allegati i seguenti documenti in originale bollato e duplice copia:

1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie;

3) elenco di macchinari e attrezzature, corredato di caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;

4) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente, presso cui possono essere effettuati esami e/o prove complementari;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni. Per il personale tecnico responsabile delle prove va allegato il relativo curriculum;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CEE;

7) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 89/392. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: prova prevista dalla direttiva, normativa seguita, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

8) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle *principali attrezzature.*

L'eventuale accreditamento del laboratorio dell'organismo da parte di un ente specializzato sarà considerato utile elemento di valutazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.

Le autorizzazioni hanno validità biennale. Al termine del biennio, previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico dell'industria del mantenimento delle condizioni e dei requisiti minimi, possono essere rinnovate.

Nel periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite, dei propri organi periferici o per mezzo di organismi tecnici pubblici, a ciò di volta in volta autorizzati, può procedere al controllo periodico della esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni.

Qualora si renda necessario, per esami e prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria, l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Il Ministro: GUARINO

93A2578

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 aprile 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riordino del Servizio sanitario nazionale su base regionale».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sig. Ivan Cavicchi, via dei Vascellari n. 28, Roma.

93A2621

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»

Il decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1993.

93A2581

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Asti, Bari, Ferrara, Firenze, Lecce, Salerno, Livorno, Perugia, Udine e Torino.

Con decreto ministeriale n. 1/1696 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Asti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 515.871.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti Basacco Stefanina e Brandone Silvana.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1649 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 33.484.059.812, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1824 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ferrara è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.094.349.900, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Ferrara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1537 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Firenze è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.174.558.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome del contribuente Diodato Vincenzo.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Firenze darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1535 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.649.364.814, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1638 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 401.907.150, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n 1/1636 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 9.707.983 542, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. 1/1366 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Udine è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 910 825 802, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Udine darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2146 del 26 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Perugia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 918 586 554, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Perugia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2685 del 13 marzo 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito *unico* della provincia di Livorno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 4 328 664 193, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

93A2557

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 28 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl. ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 28 aprile 1993

Dollaro USA	1481,31
ECU	1822,01
Marco tedesco	931,52
Franco francese	276,16
Lira sterlina	2327,14
Fiorino olandese	829,08
Franco belga	45,29
Peseta spagnola	12,731
Corona danese	241,87
Lira irlandese	2271,74
Dracma greca	6,872
Escudo portoghese	10,049
Dollaro canadese	1160,90
Yen giapponese	13,212
Franco svizzero	1029,76
Scellino austriaco	132,41
Corona norvegese	220,52
Corona svedese	203,15
Marco finlandese	273,05
Dollaro australiano	1055,43

93A2627

N. 75

Media dei titoli del 20 aprile 1993

Rendita 5% 1935	59,850
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,800
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,225
» » » 21- 4-1987/94	93,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,650
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,600
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,775
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,575
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,825
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,450
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,700
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,675
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,400
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,825
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,175
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,100
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,350
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,475
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,875
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,575
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99,375
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,575
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,600
» » » TR 2,5% 1983/93	102,150
» » » Ind. 1- 5-1988/93	100,050
» » » » 1- 6-1988/93	100,425
» » » » 18- 6-1986/93	99,975
» » » » 1- 7-1988/93	100,700
» » » » 17- 7-1986/93	100,050
» » » » 1- 8-1988/93	100,725
» » » » 19- 8-1986/93	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,550
» » » » 18- 9-1986/93	100,500
» » » » 1-10-1988/93	100,150
» » » » 20-10-1986/93	101 —
» » » » 1-11-1988/93	100,350
» » » » 18-11-1987/93	101,625
» » » » 19-12-1986/93	102,425
» » » » 1- 1-1989/94	100,550
» » » » 1- 2-1989/94	100,500
» » » » 1- 3-1989/94	100,625
» » » » 15- 3-1989/94	100,525
» » » » 1- 4-1989/94	100,175
» » » » 1- 9-1989/94	100,075
» » » » 1-10-1987/94	100,525
» » » » 1-11-1989/94	99,825
» » » » 1- 1-1990/95	99,925
» » » » 1- 2-1985/95	100,975
» » » » 1- 3-1985/95	99,700
» » » » 1- 3-1990/95	99,675
» » » » 1- 4-1985/95	98,300
» » » » 1- 5-1985/95	97,725
» » » » 1- 5-1990/95	99,300
» » » » 1- 6-1985/95	97,925
» » » » 1- 7-1985/95	98,400
» » » » 1- 7-1990/95	99,850
» » » » 1- 8-1985/95	98,300
» » » » 1- 9-1985/95	98,225
» » » » 1- 9-1990/95	99,775
» » » » 1-10-1985/95	98,575
» » » » 1-10-1990/95	99,550
» » » » 1-11-1985/95	99,475
» » » » 1-11-1990/95	99,425
» » » » 1-12-1985/95	100,875
» » » » 1-12-1990/95	99,675
» » » » 1- 1-1986/96	100,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	101 —
» » » » 1- 1-1991/96	99,800
» » » » 1- 2-1986/96	100,175
» » » » 1- 2-1991/96	99,525
» » » » 1- 3-1986/96	99,975
» » » » 1- 4-1986/96	97,800
» » » » 1- 5-1986/96	98,600
» » » » 1- 6-1986/96	97 —
» » » » 1- 7-1986/96	97 —

Titolo				Data	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro	Ind			1- 8-1986/96	96,875
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,150
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,275
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,825
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,925
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,500
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,450
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,500
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,650
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,025
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,425
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,850
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,725
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,025
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,100
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,025
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97 —
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,425
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,450
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,825
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,775
»	»	»	»	1- 2-1992/99	96,450
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96,600
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96 —
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,975
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,525
»	»	»	»	1- 8-1992/99	96,525

Titolo			Tasso	Data	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,875
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,850
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,975
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	98,700
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,600
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,400
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,525
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,625
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,725
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,700
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,725
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	97,650
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96,500
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	96,525
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	96,450
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96,575

Titolo				Data	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro	E C.U			22- 7-1985/93	9,00%	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,250
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,950
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,650
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,350
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,300
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	103,700
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	96,800
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,750
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,400
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	106 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,650
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,800
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,750
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	102,900
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,825
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	103,400
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	104,350

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M20043

N. 76

Media dei titoli del 21 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,850
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,800
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,200
» » 21- 4-1987/94	93,325
» C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,600
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,600
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,750
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,525
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,875
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,750
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,575
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,050
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,025
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,425
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,825
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,975
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,200
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,050
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,150
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,425
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,700
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99,375
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,575
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,600
» » » TR 2,5% 1983/93	102,150
» » » Ind. 1- 5-1988/93	99,875
» » » » 1- 6-1988/93	100,200
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	100,525
» » » » 17- 7-1986/93	100,150
» » » » 1- 8-1988/93	100,650
» » » » 19- 8-1986/93	100,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,375
» » » » 18- 9-1986/93	100,350
» » » » 1-10-1988/93	100,150
» » » » 20-10-1986/93	100,925
» » » » 1-11-1988/93	100,225
» » » » 18-11-1987/93	100,625
» » » » 19-12-1986/93	102,425
» » » » 1- 1-1989/94	100,300
» » » » 1- 2-1989/94	100,250
» » » » 1- 3-1989/94	100,225
» » » » 15- 3-1989/94	100,350
» » » » 1- 4-1989/94	100,225
» » » » 1- 9-1989/94	99,875
» » » » 1-10-1987/94	100,225
» » » » 1-11-1989/94	99,650
» » » » 1- 1-1990/95	99,750
» » » » 1- 2-1985/95	101 —
» » » » 1- 3-1985/95	99,650
» » » » 1- 3-1990/95	99,575
» » » » 1- 4-1985/95	98,250
» » » » 1- 5-1985/95	97,850
» » » » 1- 5-1990/95	99,100
» » » » 1- 6-1985/95	98,125
» » » » 1- 7-1985/95	98,675
» » » » 1- 7-1990/95	99,650
» » » » 1- 8-1985/95	98,475
» » » » 1- 9-1985/95	98,150
» » » » 1- 9-1990/95	99,300
» » » » 1-10-1985/95	98,475
» » » » 1-10-1990/95	99,350
» » » » 1-11-1985/95	99,300
» » » » 1-11-1990/95	99,100
» » » » 1-12-1985/95	99,250
» » » » 1-12-1990/95	99,425
» » » » 1- 1-1986/96	99,875
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,850
» » » » 1- 1-1991/96	99,450
» » » » 1- 2-1986/96	100,050
» » » » 1- 2-1991/96	99,275
» » » » 1- 3-1986/96	99,475
» » » » 1- 4-1986/96	97,525
» » » » 1- 5-1986/96	96,925
» » » » 1- 6-1986/96	97,125
» » » » 1- 7-1986/96	97,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	96,700
» » » »	1- 9-1986/96	97,025
» » » »	1-10-1986/96	97,475
» » » »	1-11-1986/96 .	99,050
» » » »	1-12-1986/96 .	100,425
» » » »	1- 1-1987/97 . .	99,650
» » » »	1- 2-1987/97 .	99,425
» » » »	18- 2-1987/97	99,300
» » » »	1- 3-1987/97 . . .	98,125
» » » »	1- 4-1987/97 .	96,400
» » » »	1- 5-1987/97 .	96,075
» » » »	1- 6-1987/97 .	96,675
» » » »	1- 7-1987/97	96,200
» » » »	1- 8-1987/97	96,250
» » » »	1- 9-1987/97 . . .	97,750
» » » »	1- 3-1991/98 . .	96,850
» » » »	1- 4-1991/98 .	96,525
» » » »	1- 5-1991/98 .	96,200
» » » »	1- 6-1991/98 . .	96,725
» » » »	1- 7-1991/98 .	96,550
» » » »	1- 8-1991/98 . .	96,475
» » » »	1- 9-1991/98 . . .	96,700
» » » »	1-10-1991/98 .	95,900
» » » »	1-11-1991/98 . .	95,800
» » » »	1-12-1991/98	96,400
» » » »	1- 1-1992/99	96,075
» » » »	1- 2-1992/99 .	96 —
» » » »	1- 3-1992/99 . .	95,875
» » » »	1- 4-1992/99 .	95,500
» » » »	1- 5-1992/99 .	95,325
» » » »	1- 6-1992/99 . .	95,800
» » » »	1- 8-1992/99 . .	95,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,825
» » »	12,50%	1-10-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,975
» » »	12,50%	17-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-12-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,825
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1-11-1990/94 .	99,675
» » »	12,50%	1- 1-1991/96 .	99,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,725
» » »	12,00%	1- 6-1991/96 . . .	98,200
» » »	12,50%	1- 9-1991/96 . . .	98,100
» » »	12,00%	1-11-1991/96 .	98,125
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	97,725
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,250
» » »	12,50%	16- 6-1990/97 . . .	99,025
» » »	12,50%	1-11-1990/97 . .	99,150
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,175
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,325
» » »	12,00%	20- 6-1991/98 . . .	97,100
» » »	12,50%	18- 9-1991/98 . .	97,075
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	98,550
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,950
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,900
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002 . . .	95,975
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 7-1985/93	9,00% .	98,100
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97,725
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	97,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	96,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	102,975
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	100,150
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	97 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	98,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	107,750
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	96,050
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,925
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,250
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	102,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	106,100
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	108,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	102,400
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	104,700
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	105,400
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	102,750
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,850
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	105 —
» » » »	26- 5-1992/97	10,50% .	105,375

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M21043

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1993

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1993 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992		275.824.448.297		
Gestione di bilancio	Entrate finali	58.359.932.933.675		— 1.320.614.841.042
	Spese finali		59.680.547.774.717	
	Rimborso di prestiti		15.298.300.847.395	
	Accensione di prestiti	42.192.703.093.613		
	TOTALE	100.552.636.027.288	74.978.848.622.112	25.573.787.405.176
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	493.604.552.745.740	501.155.428.780.701	— 7.550.876.034.961
	Crediti di tesoreria	186.107.653.656.720	204.176.531.136.602	— 18.068.877.479.882
	TOTALE	679.712.206.402.460	705.331.959.917.303	— 25.619.753.514.843
	TOTALE COMPLESSIVO	780.540.666.878.045	780.310.808.539.415	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1993			229.858.338.630	
	TOTALE A PAREGGIO	780.540.666.878.045	780.540.666.878.045	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1992	Al 28 febbraio 1993	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	275.824.448.297	229.858.338.630	— 45.966.109.667
Crediti di tesoreria	328.796.599.206.823	346.865.476.686.705	18.068.877.479.882
TOTALE	329.072.423.655.120	347.095.335.025.335	18.022.911.370.215
Debiti di tesoreria	907.592.221.728.005	894.294.345.693.044	13.297.876.034.961
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 578.519.798.072.885	— 547.199.010.667.709	31.320.787.405.176

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 28 febbraio 1993: L. 1.657.741.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 1993

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie.	55.182.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	3.131.631.906.539 *				
ENTRATE CORRENTI .	58.313.631.906.539 *	TITOLO I — Spese correnti	54.810.338.651.548	Risparmio pubblico	— 3 503 293 254.991 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	46.301.027.136 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	4.870.209.123.169		
ENTRATE FINALI . . .	58.359.932.933.675	SPESE FINALI . . .	59.680.547.774.717	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 1 320 614 841 042
		TITOLO III — Rimborso di prestiti.	15.298.300.847.395		
ENTRATE FINALI . . .	58.359.932.933.675	SPESE COMPLESSIVE .	74.978.848.622.112	Ricorso al mercato . .	— 16 618 915 688 437
TITOLO IV — Accensione di prestiti.	42.192.703.093.613				
ENTRATE COMPLESSIVE.	100.552.636.027.288	SPESE COMPLESSIVE .	74.978.848.622.112	Saldo di esecuzione del bilancio	25.573.787 405.176

* Dati provvisori

93A2555

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa . . . L.			1.994.750.858.697			
II — In deposito all'estero . . . »			19.724.642.002.716	21.719.392.861.413		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				7.898.487.326.122		
CASSA . . . »				8.721.352.134		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario . . . L.		279.950.603.700				
— ammassi . . . »		2.790.482.637.923	3.070.433.241.623			
II - Anticipazioni:						
— in conto corrente . . . L.		392.492.140.165				
— a scadenza fissa . . . »		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	392.492.140.165			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	3.462.925.381.788		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU . . . L.			5.767.061.773.645			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise . . . L.		2.715.080.795				
— corrispondenti in conto corrente . . . »		2.371.661.983.504				
— depositi vincolati . . . »		23.718.001.787.400				
— diverse . . . »		416.505.444.152	26.508.884.295.851	32.275.946.069.496		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				7.121.386.635.516		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »				—		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			6.482.857.513.322			
II — Conti speciali . . . »			5.438.576.588.350	11.921.434.101.672		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				74.585.753.183.223		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				665.882.432.592		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità . . . L.		108.255.435.147.441				
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		3.450.792.524.587				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		2.283.520.023.769	113.989.747.695.797			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		122.354.415.198				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.O.P. (*) . . . »		597.534.920.540	719.889.335.738			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	294.453.894					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	161.758.584.006	162.053.037.900				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.060.540.622					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	5.723.750.933	30.784.291.555				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	472.554.252.807	–				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	603.713.797.117	1.076.268.049.924	1.269.105.379.379	115.978.742.410.914		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici . . . L.			3.288.386.472.146			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			575.085.960.234	3.863.472.432.380		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				19.435.782.473		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili . . . L.			138.853.506.831			
II — Impianti . . . »			316.386.537.859			
III — Monete e collezioni . . . »			830.720.088	456.070.764.778		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			10.000.263.692			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati . . . L.		57.375.627.232				
— in allestimento . . . »		40.168.919.353	97.544.546.585			
III — Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			23.439.607.670			
IV — Debitori diversi . . . »			531.257.904.332			
V — Altre . . . »			6.383.066.420.328	7.045.308.742.607		
RATEI . . . L.				4.325.525.922.268		
RISCONTI . . . »				2.319.531.158		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				375.138.978.295		
L.				292.225.943.908.829		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia . . . L.		2.195.330.235.919				
— altri . . . »		1.765.226.042.166.626	1.767.421.372.402.545			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni . . . L.		525.563.619.922				
— esteri . . . »		10.131.728.433.305	10.657.292.053.227			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			1.362.159.209.427			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli . . . L.		38.070.000.000.000				
— corrispondenti interni . . . »		—				
— corrispondenti esteri . . . »		36.164.812.373.441	74.234.812.373.441			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli . . . L.		460.750.000.000				
— valute e lire . . . »		5.376.297.191.786	5.837.047.191.786			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute . . . L.		5.161.963.000.000				
— lire a fronte vendite di valute . . . »		146.112.500.000				
— acquisti di titoli . . . »		—				
— lire a fronte vendite di titoli . . . »		—	5.308.075.500.000			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			3.106.922.009	1.864.823.865.652.435		
TOTALE . . . L.				2.157.049.809.561.264		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

93A2556

28 febbraio 1993 PROVVISORIA

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L			83 154 747 632 000		
VAGLIA CAMBIARI	»			565 145 222 922		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L		—			
II — Altri	»		163 922 247	163 922 247		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L		111 474 928 895 773			
II — Di altri enti	»		242 233 942 801	111 717 162 838 574		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L		—			
II — A garanzia emissione assegni circ e assegni bancari a copert garantita	»		208 656 479			
III — Conti vincolati investimenti all estero	»		—			
IV — Societa costituende	»		1 341 148 779			
V — Altri	»		21 785 614 382	23 335 419 640		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L			88 523 062 372		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			278 848 348		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C	»			5 438 576 588 350		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — *Depositi in valuta estera*	L		723 356 827 110			
II — Conti dell estero in lire	»		86 081 061 606			
III — Altre	»		3 697 260 144 638	4 506 698 033 354		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L			15 019 873 961 638		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»			4 250 796 800 000		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			1 201 565 248 763		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L		25 855 887 027 486			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1 200 795 276 401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234 919 178 078			
IV — Oscillazione cambi	»		2 880 060 009 224			
V — Adeguamento cambi ex art 104 1° c, lett *c)* T U I R	»		3 569 930 805 976			
VI — Oscillazione titoli	»		5 098 394 015 390			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2 803 006 748 480			
VIII — Assicurazione danni	»		926 691 685 925			
IX — Ricostruzione immobili	»		2 143 801 851 969			
X — Rinnovamento impianti	»		811 250 000 000			
XI — Imposte	»		511 460 016 745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		4 400 654 814 931			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1 596 308 507			
XIV — Per l'indennita di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1 038 715 255			
XV — Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991	»		—	50 439 486 454 367		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L			769 776 818 269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			120 277 789 196		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			244 679 919 355		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c T U I R	»			23 598 970 058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			24 646 677 939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			10 572 876 130		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L		141 152 128 160			
II — Altre	»		982 023 516 134	1 123 175 644 294		
RATEI	L			403 412 396 950		
RISCONTI	»			5 252 858 580		
CAPITALE SOCIALE	»			300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			2 140 373 296 691		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			2 299 648 177 219		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983 N 72	»			1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408	»			1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413	»			32 766 651 690		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N 413	»			—		
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			1 938 835 615 891		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			4 099 301 308 646		
	L			292 225 943 908 829		
CONTI D ORDINE						
I — Depositanti di titoli ed altri valori	L		1 767 421 372 402 545			
II — Titoli e valori presso terzi	»		10 657 292 053 227			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1 362 159 209 427			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n s vendite a termine)						
— titoli	L	38 070 000 000 000				
— valute e lire	»	36 164 812 373 441	74 234 812 373 441			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n s acquisti a termine)						
— titoli	L	460 750 000 000				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	5 376 297 191 786	5 837 047 191 786			
VI — Ordini in corso						
— lire a fronte *acquisti di valute*	L	5 161 963 000 000				
— vendite di valute	»	146 112 500 000				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	5 308 075 500 000			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L		3 106 922 009	1 864 823 865 652 435		
TOTALE	L			2 157 049 809 561 264		

Il Ragioniere generale GIANNOCCOLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predalva Metalmeccanica, con sede in Pian Camuso (Brescia) e unità in Pian Camuso (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Calzaturificio Alba, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirix Intervitrum, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e stabilimento in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 5 novembre 1992 al 4 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patarca, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento in Loreto (Ancona), per il periodo dal 3 dicembre 1992 al 2 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoform, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Ripatransone (Ascoli Piceno), per il periodo dal 23 ottobre 1992 al 22 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jason Olbia, con sede in Olbia (Sassari) e stabilimento in Olbia, (Sassari), per il periodo dall'8 ottobre 1992 al 7 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Moda italiana confezioni, con sede in Filottrano (Ancona) e stabilimento in Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 settembre 1992 al 23 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Friuli, con sede in Mariano del Friuli (Gorizia) e stabilimento in Mariano del Friuli (Gorizia), per il periodo dal 29 ottobre 1992 al 28 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Friulia dolciumi, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento in Spilimbergo (Pordenone), per il periodo dal 26 novembre 1992 al 25 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtex, con sede in Adro (Brescia) e stabilimento in Adro (Brescia), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F.S. Franci, con sede in Milano e stabilimento in Cavenago Brianza (Milano), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 6 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Rem-Ing Di Guercioni Servio & C., con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobili 3M, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Fabriano (Ancona), per il periodo dal 19 dicembre 1992 al 18 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cuneo polli cooperativa agricola con sede in Genola (Cuneo) e unità varie in Piemonte, per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marget, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento in Galatina (Lecce), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 2 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iadi & C., con sede in Martina Franca (Taranto) e stabilimento in Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 17 luglio 1992 al 16 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di centottantaquattro operai dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Maris di Ferno (Varese), occupati presso lo stabilimento di Ferno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali al 50% dell'orario contrattuale annuo per 29 operai del settore tessitura e a 3/8 dell'orario contrattuale annuo per 155 operai degli altri settori è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di trentacinque lavoratori (trentuno operai e quattro impiegati), dipendenti dalla Ditta Maglificio della Riviera S.p.a., con sede e stabilimento in Magnano della Riviera (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di sessantasei lavoratori operai dalla S.p.a. Iap, occupati presso lo stabilimento di Ponte dell'Olio (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di quattro operai dipendenti dalla S.p.a. Facon, con sede in Varese, occupati presso lo stabilimento di Varese, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di venti operai dipendenti dalla S.a.s. Cotonificio G. Colombo di V. e C., con sede in Gorle Minore (Varese), occupati presso lo stabilimento di Gorle Minore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali nei confronti di tre operai del reparto imbozzimatura e da 40 a 20 ore settimanali nei confronti di diciassette lavoratori del reparto tessitura, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di trentasei unità dipendenti dalla Basket S.p.a. di Udine, occupati presso lo stabilimento di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per sei impiegati (6 ore al giorno per cinque giorni) e a 20 ore settimanali nei confronti di un impiegato e ventinove operai (4 ore al giorno per cinque giorni), è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

93A2525

Scioglimento di società cooperative

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Società e lavoro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caraffa (Catanzaro), costituita per rogito Gemini in data 27 novembre 1987, rep. 36996, reg. soc. 4904, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Cooperativa del Sole S.r.l.», con sede in Cardinale (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 23 giugno 1986, rep. 14794, reg. soc. 4372, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Agri-zoo e forestale S. Giacomo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cicale (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 19 giugno 1982, rep. 751, reg. soc. 891, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa agricola «Edenflora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cotronei (Catanzaro), costituita per rogito Liguori in data 19 febbraio 1987, rep. 26210, reg. soc. 2679, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Società cooperativa Agribruzia a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 1° dicembre 1978, rep. 55490/10096, reg. soc. 1074, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Giuseppe Valarioti» a responsabilità limitata, con sede in Dinami (Catanzaro), costituita per rogito Comerci in data 4 febbraio 1982, rep. 436, reg. soc. 661, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa agricola «Cooperativa Sant'Antonio a r.l.», con sede in Francica (Catanzaro), costituita per rogito Scardamaglia in data 6 aprile 1987, rep. 10561, reg. soc. 1444, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 11 giugno 1986, rep. 89520/17309, reg. soc. 2399, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Isola Agrizoo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 1° aprile 1988, rep. 99263/18949, reg. soc. 2895, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Fra Carmelo Falduto cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Ioppolo (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 1° febbraio 1980, rep. 12073, reg. soc. 491, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa agricola «Agricola Torcaso - Società cooperativa agricola e di servizi a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 12 aprile 1983, rep. 101057, reg. soc. 985, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa agricola «Cooperativa Piano del Duca e dei Comuni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 19 aprile 1983, rep. 101080, reg. soc. 984, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa agricola «Florasud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Melissa (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 31 maggio 1985, rep. 7678/3033, reg. soc. 2130, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Ortoflora Brutia S.r.l.», con sede in Mileto (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 31 luglio 1979, rep. 10627, reg. soc. 457, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa agricola «Libertà e progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Soveria Simeri (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 13 aprile 1983, rep. 1363, reg. soc. 3297, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Schera-Ager-Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Squillace (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 11 agosto 1978, rep. 54787, reg. soc. 2340, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «G. Matteotti» a responsabilità limitata, con sede in Staletti (Catanzaro), costituita per rogito Politi in data 26 settembre 1946, rep. 6944, reg. soc. 809, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Scanderbeg - Società cooperativa a r.l.», con sede in Barile (Potenza), costituita per rogito Tribuzio in data 26 ottobre 1979, rep. 1530, reg. soc. 806, tribunale di Melfi;

società cooperativa agricola «Al.Ba. - Coop. a r.l.», con sede in Ginestra (Potenza), costituita per rogito Tribuzio in data 28 novembre 1981, rep. 3182, reg. soc. 890, tribunale di Melfi;

società cooperativa agricola «Cooperativa olearia Santa Maria - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ripacandida (Potenza), costituita per rogito Di Martino, rep. 546, reg. soc. 1085, tribunale di Melfi;

società cooperativa agricola «La Fiducia a r.l.», con sede in S. Fele (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 14 aprile 1981, rep. 55706, reg. soc. 1884, tribunale di Potenza;

società cooperativa agricola «Campo di Venere - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sant'Angelo le Fratte (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 31 ottobre 1978, rep. 47474, reg. soc. 1529, tribunale di Potenza;

società cooperativa agricola «San Michele di Sant'Arcangelo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sant'Arcangelo (Potenza), costituita per rogito Coviello in data 30 giugno 1983, rep. 40, reg. soc. 583/83, tribunale di Lagonegro;

società cooperativa agricola «Sinnica agricola - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senise (Potenza), costituita per rogito Della Ratta in data 30 aprile 1982, rep. 108, reg. soc. 500/82, tribunale di Lagonegro;

società cooperativa agricola «Gilmer - Società coop. a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), costituita per rogito Fucci in data 25 giugno 1988, rep. 30039, reg. soc. 1555, tribunale di Melfi;

società cooperativa agricola «Agricolac (Agricoltura-Accettura) a r.l.», con sede in Accettura (Matera), costituita per rogito Loscalzo in data 25 novembre 1981, rep. 15693, reg. soc. 2045, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Fattoria giovani Sud - Società cooperativa agricola-zootecnica a r.l. fra giovani agricoltori ed allevatori del Sud», con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Morano in data 22 maggio 1982, rep. 7348/1996, reg. soc. 3169, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Cereagricola zootecnica irsinese - Società coop. a r.l.», con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Madio in data 28 novembre 1981, rep. 1182, reg. soc. 2030, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola L'Avvenire a r.l.», con sede in Montalbano J. (Matera), costituita per rogito Giustiniani in data 9 giugno 1978, rep. 4100, reg. soc. 1338, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Collepiano a r.l.», con sede in Alanno (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 7 ottobre 1976, rep. 86512, reg. soc. 3018, tribunale di Pescara;

società cooperativa agricola «Lavoro e libertà Villa Cupoli - Società coop. a r.l.», con sede in Farindola (Pescara), costituita per rogito D'Ambrosio in data 6 maggio 1978, rep. 117979, reg. soc. 3558, tribunale di Pescara;

società cooperativa agricola «Cooperativa famiglie coltivatori Casa Greca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 19 giugno 1978, rep. 80015, reg. soc. 2412, tribunale di Teramo;

società cooperativa agricola «Copal Gran Sasso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Basciano (Teramo), costituita per rogito Angeloni in data 20 gennaio 1983, rep. 48964, reg. soc. 3947, tribunale di Teramo;

società cooperativa agricola «Cooperativa Giovani San Giorgio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 11 marzo 1986, rep. 18144, reg. soc. 5919, tribunale di Teramo;

società cooperativa agricola «Cooperativa agro alimentare "Centro Sud" a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito Frattarolo in data 26 febbraio 1986, rep. 32255, reg. soc. 8017, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Cooperativa Voce agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessano (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 6 novembre 1981, rep. 76225, reg. soc. 6239, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Coop. Ariete a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 21 maggio 1985, rep. 31536, reg. soc. 4331, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Al. PIG allevamento, ingrasso, macellazione bestiame S.r.l.», con sede in Sanfront (Cuneo), costituita per rogito Turturici in data 16 settembre 1980, rep. 2016, reg. soc. 1532, tribunale di Saluzzo;

società cooperativa agricola «Commagricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Viggiani in data 31 luglio 1984, rep. 349, reg. soc. 4324, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Società cooperativa di lavoro iniziativa contadina a r.l.», con sede in Luzzi (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 7 aprile 1986, rep. 59287, reg. soc. 5299, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Silvanetta San Nicola» Società cooperativa a r.l., con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 9 maggio 1984, rep. 43224, reg. soc. 4197, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Agros» a r.l., con sede in Mendicino (Cosenza), costituita per rogito Falsetti in data 18 aprile 1986, rep. 1937, reg. soc. 5323, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agrozootecnica A. Moro a r.l.», con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Giglio in data 25 settembre 1986, rep. 5921, reg. soc. 5553, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Immacolata Concezione - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 16 marzo 1969, rep. 43411, reg. soc. 326, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola per il miglioramento del patrimonio zootecnico S.r.l.», con sede in Cittadella (Padova), costituita per rogito De Julio in data 17 gennaio 1978, rep. 323984, reg. soc. 11806, tribunale di Padova;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di Sant'Angelo di Piove - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Angelo di Piove (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 5 maggio 1953, rep. 318, reg. soc. 3777, tribunale di Padova;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola di servizi e conduzione terra e pace a responsabilità limitata», con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 1° novembre 1952, rep. 13957, reg. soc. 1211, tribunale di Rovigo;

società cooperativa agricola «S.O.L.E. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Paese (Treviso), costituita per rogito Giopato in data 24 febbraio 1984, rep. 13009, reg. soc. 18388, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola A.C.L.I. Borgo Remelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Valeggio sul Mincio (Verona), costituita per rogito Anzi in data 12 febbraio 1959, rep. 3463, reg. soc. 4231, tribunale di Verona.

Con decreti ministeriali 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «S.C.O.M. - Società cooperativa optometristi Molisani a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito Rossi in data 6 luglio 1978, rep. 106518, reg. soc. 1003, tribunale di Campobasso;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilcoop S.c.a.r.l.», con sede in Colletorto (Campobasso), costituita per rogito Cariello in data 13 aprile 1984, rep. 10373, reg. soc. 956, tribunale di Larino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pro - Tessil 88 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lupara (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 21 marzo 1988, rep. 143722, reg. soc. 2251, tribunale di Campobasso;

società cooperativa edilizia «Albatros - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 19 dicembre 1979, rep. 62938, reg. soc. 660, tribunale di Larino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Isernia domani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isernia, costituita per rogito Conti in data 15 febbraio 1978, rep. 6692, reg. soc. 492, tribunale di Isernia;

società cooperativa trasporto «C.T.S. Cooperativa trasporti sestolese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sesto Campano (Isernia), costituita per rogito Ventriglia in data 17 marzo 1986, rep. 4319, reg. soc. 1175, tribunale di Isernia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Comitato per la reintegrazione socio-culturale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rionero Sannitico (Isernia), costituita per rogito Conti in data 13 novembre 1984, rep. 15232, reg. soc. 953, tribunale di Isernia;

società cooperativa mista «Mutuo prestito B - Soc. coop.va a r.l., con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 22 maggio 1984, rep. 6249, reg. soc. 146/84, tribunale di Terni;

società cooperativa mista «Cepasa Cooperativa S.r.l.», con sede in Terni, costituita per rogito Jorio in data 13 maggio 1980, rep. 3455, reg. soc. 171/80, tribunale di Terni;

società cooperativa edilizia «Casa Mia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Terni, costituita per rogito Clericò in data 28 maggio 1980, rep. 851/316, reg. soc. 144/80, tribunale di Terni;

società cooperativa di produzione e lavoro «Artisti associati - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Terni, costituita per rogito Clericò in data 22 marzo 1986, rep. 26727, reg. soc. 140/86, tribunale di Terni;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Altro verde - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Antonelli in data 20 dicembre 1977, rep. 13742, reg. soc. 610, tribunale di Orvieto.

9EA2558

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «S. Anna» di Sciara - Società cooperativa a responsabilità illimitata, in Sciara, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 16 aprile 1993 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «S. Anna» di Sciara - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sciara (Palermo) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana del 15 aprile 1993, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 T.U.C.R.A. e 67, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — il prof. avv. Concetto Costa è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

93A2559

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, nella seduta del 26 marzo 1993, ai sensi della normativa indicata in epigrafe ha deliberato quanto segue:

1) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla F.lli Sperlari S.p.a. per lo stabilimento di Cremona, sono intestate alla Sperlari industrie dolciarie riunite S.r.l.;

2) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977 e dell'art. 69 del testo unico n. 218/1978, all'Alfa Romeo Avio S.p.a. per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, sono intestate all'Alfa Romeo Avio - Società aeromotoristica per azioni;

3) sono approvate le seguenti modifiche al programma di ristrutturazione predisposto dalla Ilva S.p.a. riguardante gli stabilimenti di Torino e Condove (Torino):

intestazione delle agevolazioni, a suo tempo accordate alla Ilva S.p.a., alla Vertek S.r.l. a seguito del conferimento a quest'ultima dello stabilimento di Condove (Torino);

rideterminazione delle agevolazioni relative allo stabilimento di Torino della società Ilva in seguito alla dismissione di alcuni impianti dello stesso stabilimento:

		lettera *a)*		lettera *b)*
Ilva S.p.a. (stab. Torino) . .	L.	3.719.745.420	L.	12.401.948.230
Vertek S.r.l. (stab. Condove)	»	575.000.000	»	1.916.900.000

93A2560

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della società Micoperi lavori marittimi, in amministrazione straordinaria.

Il CIPI, nella seduta del 26 marzo 1993, ha espresso parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della società Micoperi lavori marittimi, in amministrazione straordinaria.

93A2561

Autorizzazione ad alcuni commissari a stipulare atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Il CIPI, nella seduta del 26 marzo 1993, ha deliberato quanto segue:

1) è autorizzato il commissario del gruppo Berardi, in amministrazione straordinaria, a stipulare, con gli istituti di credito, le operazioni bancarie specificate nell'allegato *C* alla domanda avanzata in data 22 gennaio 1993, per un importo massimo di lire 26.639 milioni, di cui 15.610 milioni per prestazioni e garanzie e 11.029 milioni per costituzione in pegno, allo scopo di far fronte al finanziamento della gestione corrente nel primo semestre 1993;

2) è autorizzato il commissario della società O. M. Ceruti in amministrazione straordinaria, a costituire una servitù di passaggio e a cedere l'area in corso di espropriazione con gli insistenti fabbricati, secondo le specificazioni indicate nella domanda avanzata in data 17 novembre 1992.

93A2562

Concessione di agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, nella seduta del 26 marzo 1993, ha deliberato quanto segue:

1) il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Salerno presentato dalla P.P.G. Vernante Pennitalia S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 42.856 milioni, è determinato in lire 1.545 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 4.120 milioni;

2) il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Salerno presentato dalla P.P.G. Vernante Pennitalia S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 53.221 milioni, è determinato in L. 638.250.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 1.702 milioni;

3) il programma di investimento concernente l'ammodernamento e l'ampliamento dello stabilimento di Bussi sul Tirino (Pescara) presentato dalla Ausimont S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 63.665 milioni, è determinato in lire 9 797,1 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 26.125,6 milioni.

93A2563

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 17 maggio 1993 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il Servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'Icipu per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1993:

1) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione quinta

Estrazione a sorte di:

n. 1 344 titoli di L. 100 000
» 1 888 titoli di » 500 000
» 6 041 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 7 119 400 000.

Emissione sesta

Estrazione a sorte di:

n. 453 titoli di L. 100 000
» 511 titoli di » 500 000
» 1 902 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 202 800 000.

2) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione 1974

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 100 000
» 50 titoli di » 500 000
» 2 803 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 831 700 000.

Emissione 1975

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 171 titoli di » 500 000
» 2 944 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 3 030 900.000.

Emissione 1976

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 500 000
» 433 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 445 000 000.

3) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione 1976

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 100 000
» 54 titoli di » 500 000
» 1 814 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 842 600 000.

Emissione II 1976

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100 000
» 23 titoli di » 500 000
» 442 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 453 900 000.

4) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione II 1978

Estrazione a sorte di:

n. 75 titoli di L. 500 000
» 4 492 titoli di » 1 000 000
» 210 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 5 579 500 000.

Emissione 1979

Estrazione a sorte di:

n. 2 445 titoli di L. 1 000 000
» 386 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 4 375 000 000.

5) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione 1977

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100 000
» 13 titoli di » 500 000
» 355 titoli di » 1 000 000
» 8 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 402 000 000.

6) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1979

Estrazione a sorte di:

n. 983 titoli di L. 1 000 000
» 640 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 4 183 000 000.

Emissione 1980

Estrazione a sorte di:

n. 51 titoli di L. 1 000 000
» 3 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 66 000 000.

Totale generale L. 32 531 800 000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

93A2526

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Al Cavallino - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1343 datata 29 marzo 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa edilizia Al Cavallino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 6 novembre 1986 per rogito notaio dott. Nicola Pensato di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il sig. Bello Renzo residente in Pasian di Prato, via S. Caterina, 33.

93A2564

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 1342 datata 29 marzo 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Coop. Casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 1° luglio 1987 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

Con deliberazione n. 1344 datata 29 marzo 1993 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Coop. edilizia Primavera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 18 marzo 1982 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine ed ha nominato fino al 30 settembre 1993 commissario governativo il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3, e vice commissario governativo il dott. proc. Claudio Rivellini, con studio in Udine, via Poscolle, 16.

93A2565

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, recante: «Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa». (Decreto legislativo pubblicato nel suppl. ord. n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 16 dicembre 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 3, seconda colonna, all'art. 1-*bis*, comma 1, lettera *c*), del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, aggiunto dall'art. 2 del decreto legislativo citato in epigrafe, la proposizione subordinata: «...: purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.» deve intendersi riportata a capo e riferita, pertanto, alle lettere *a*), *b*) e *c*) e non soltanto a quest'ultima;

alla pag. 8, prima colonna, all'art. 40, comma 1, quarto rigo del già citato regio decreto, come sostituito dall'art. 37 del predetto decreto legislativo, dove è scritto: «... può ammettere come utile *l'interpretazione* o la regolarizzazione ...», si legga: «... può ammettere come utile *l'integrazione* o la regolarizzazione ...»;

alla pag. 8, seconda colonna, all'art. 41, lettera *b*), del già citato regio decreto, come sostituito dal predetto decreto legislativo, dove è scritto: «..., a causa del modo *o* del contesto in cui ...», si legga: «..., a causa del modo *e* del contesto in cui ...»;

alla pag. 13, prima colonna, all'art. 79, dove è scritto: «..., ogniqualvolta ricorre l'espressione: "Ufficio centrale brevetti" *cessa* deve essere sostituita ...», si legga: «..., ogniqualvolta ricorre l'espressione: "Ufficio centrale brevetti" *essa* deve essere sostituita ...».

93A2528

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO *(Catanzaro)***
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria 'AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s i
Via Gramsci 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 9 0 9 3 *

L. 1.300